

dossier

XIX Legislatura

24 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Edizione provvisoria

A.C. 2750

Volume IV

Articolo 1, comma 907-Articolo 21



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 580/3 - Volume IV



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 516/3 - Volume IV

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

- **Volume I** – Articolo 1, commi 1-332;
- **Volume II** – Articolo 1, commi 333-658;
- **Volume III** – Articolo 1, commi 659-906;
- **Volume IV** – Articolo 1, comma 907-Articolo 21.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ID0014cvol4.docx

INDICE

Tavola di raffronto	5
----------------------------------	---

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 907 (<i>Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali</i>).....	27
Articolo 1, comma 908 (<i>Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli</i>).....	28
Articolo 1, comma 909 (<i>Completamento della carta geologica e geotematica d'Italia</i>).....	30
Articolo 1, comma 910 (<i>Digitalizzazione del comune di Trento</i>).....	32
Articolo 1, comma 911 (<i>Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale</i>).....	34
Articolo 1, comma 912 (<i>Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano</i>).....	35
Articolo 1, comma 913 (<i>Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS</i>).....	37
Articolo 1, comma 914 (<i>Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS</i>).....	38
Articolo 1, commi 915-921 (<i>Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute anni 1970-1979</i>).....	39
Articolo 1, commi 922-924 (<i>Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare</i>).....	42
Articolo 1, commi 925-926 (<i>Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica</i>).....	45
Articolo 1, commi 927-931 (<i>Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità</i>).....	47
Articolo 1, comma 932 (<i>Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</i>).....	51
Articolo 1, comma 933 (<i>Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale</i>).....	52
Articolo 1, commi 934-936 (<i>Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA</i>).....	55
Articolo 1, commi 937-939 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sanità</i>).....	57

Articolo 1, comma 940 (<i>Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari</i>)	63
Articolo 1, commi 941-943 (<i>Misure per le dimissioni ospedaliere protette</i>)	64
Articolo 1, commi 944 e 945 (<i>Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate</i>).....	67
Articolo 1, comma 946 (<i>Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche</i>).....	68
Articolo 1, comma 947 (<i>Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</i>).....	69
Articolo 1, commi 948-949 (<i>Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca</i>)	72
Articolo 1, comma 950 (<i>Fondo in favore della minoranza slovena</i>).....	74
Articolo 1, comma 951 (<i>Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo</i>)	75
Articolo 1, commi 952-953 (<i>Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi</i>)	78
Articolo 1, commi 954-956 (<i>Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale</i>)	80
Articolo 1, commi 957-959 (<i>Fondi per Vibo Valentia</i>)	82
Articolo 1, commi 960-961 (<i>Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus</i>)	83
Articolo 1, commi 962-965 (<i>Benefici per imprese energivore</i>)	87
Articolo 1, comma 966 (<i>Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano</i>)	88
Articolo 1, comma 967 (<i>Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</i>).....	89
Articolo 1, comma 968 (<i>Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto</i>)	90
Articolo 1, comma 969 (<i>Programma Tourism Digital Hub-TDH</i>).....	92
Articolo 1, commi 970-971 (<i>Disposizioni su aeroporto di Pescara</i>)	93
Articolo 1, comma 972 (<i>Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca</i>)	94

Articolo 1, comma 973 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	96
---	----

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articolo 2 (<i>Stato di previsione dell'entrata</i>)	98
Articolo 3 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative</i>)	99
Articolo 4 (<i>Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	104
Articolo 5 (<i>Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	106
Articolo 6 (<i>Stato di previsione del Ministero della giustizia</i>)	107
Articolo 7 (<i>Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale</i>)	109
Articolo 8 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative</i>)	111
Articolo 9 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'interno</i>)	112
Articolo 10 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	116
Articolo 11 (<i>Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti</i>)	117
Articolo 12 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca</i>)	119
Articolo 13 (<i>Stato di previsione del Ministero della Difesa</i>)	120
Articolo 14 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed delle foreste e disposizioni relative</i>)	123
Articolo 15 (<i>Stato di previsione del Ministero della cultura</i>)	125
Articolo 16 (<i>Stato di previsione del Ministero della salute</i>)	127
Articolo 17 (<i>Stato di previsione del Ministero del turismo</i>)	129
Articolo 18 (<i>Totale generale della spesa</i>)	130
Articolo 19 (<i>Quadro generale riassuntivo</i>)	131

Disposizioni diverse

Articolo 20 (<i>Disposizioni diverse</i>)	134
Articolo 21 (<i>Entrata in vigore</i>)	139

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
SEZIONE I				
Risultati differenziali bilancio dello Stato	1, co. 1	11, co. 1	1	1
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria		1-bis	2	2
Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	2	2	3-4	3-4
Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità	3	3	5-6	5-6
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali,	4, co. 1	4, co. 1	7	7
Premi di produttività e del trattamento accessorio	4, co. 2-6	4, co. 2-6	8-12	8-12
Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti		4, co. 7	13	13
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica	5	5	14	14
Misure in favore delle imprese del settore agricolo	6, co. 1	6, co. 1	15	15
Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)		6, co. 1-bis	16	16
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi	7	7	17	17
Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (precedente scheda DL 48/23)	8	8	18-21	18-21
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	9	9	22	22
Interventi di rigenerazione urbana		9-bis	23	23
Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille	10	10	24	24
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	11	11	25-26	25-26
Condizioni di accesso al regime forfetario	12	12	27	27
Disposizioni in materia di criptovalute	13, co. 1 <i>Stralcio del co. 1 lett b)</i>	13, co. 1	28	28
Incremento aliquota Tobin tax		13, co. 1-bis-1- quater	29-31	29-31
Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali		13-bis	32-34	32-34
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di	14	14	35-41	35-41

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali				
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali	15	15	42-43	42-43
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta	16	16	44-45	44-45
Revisione disciplina dividendi infra-UE IRAP e disciplina delle istanze di rimborso	17	17	46-50	46-50
Modifiche alla disciplina dei dividendi	18, co. 1-4	18, co. 1-5	51-55	51-55
Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese	19, co. 1-3	19, co. 1-3	56-58	56-58
Disposizioni fiscali inerenti alle assicurazioni veicoli e natanti		19, co. 3-bis–3-septies	59-64	59-64
Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali		19, co. 3-octies–3-decies	65-67	65-67
Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva	20	20	68-73	68-73
Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione	21	21	74-75	74-75
Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA	22	22	76-81	76-81
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione	23	23	82-101	82-101
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali	24	24	102-110	102-110
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto	25, co. 1	25, co. 1, co. 1-bis–1-quinquies	111-115	111-115
Misure di contrasto alle indebite compensazioni	26, co. 1-2	26, co. 1	116	116
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione	27	27	117-118	117-118
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	28, co. 1-5	28, co. 1-5 e 5-bis	119-124	119-124
Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate	29, co. 1	29, co. 1	125	125
Contributo per la copertura di spese amministrative relative ad adempimenti doganali sulle piccole spedizioni		29, co. 1-bis–1-quater	126-128	126-128
Misure in materia di accisa sui carburanti	30	30	129	129
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	31	31	130	130

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa	32	32	131-132	131-132
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi	33, co. 1-3	33, co. 1-2, 2-bis e 3	133-136	133-136
Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario		33-bis	137	137
Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	34	<i>Soppresso</i>		
Modifiche al calcolo della base imponibile IVA	35, co. 1-2	35, co. 1-2	138-139	138-139
Estensione obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale		35, co. 2-bis-2-quater	140-142	140-142
Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze	36	36	143	143
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni		36-bis	144	144
Esenzione imposta di bollo su alcuni contratti di credito		36-ter	145-146	145-146
Disposizioni in materia di giustizia tributaria		36-quater	147-150	147-150
Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale <i>Win For Italia Team</i>		36-quinquies	151-152	151-152
Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato	37	37	153-155	153-155
Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura		37-bis, co. 1	156	156
Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete		37-bis, co. 2	157	157
Misure in materia di assegno di inclusione - ADI	38	38	158-161	158-161
Ape sociale	39	39	162-163	162-163
Misure in materia di ammortizzatori sociali	40, co. 1-10	40, co. 1-10	164-173	164-174
Disciplina sperimentale nuove imprese per la salvaguardia occupazionale		40, co. 10-bis	174	175
Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI		40-bis	175	176
Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro		40-ter	176 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia		40-quater	177-178	177-178
Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate	41	41	179	179
Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e risorse per polizza assicurative per il personale suddetto	42, co. 1	42, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies	180-184	180-184

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 1-9 e 11	43, co. 1-9 e 11	185-193, 197	185-193, 197
Misure di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 10	43, co. 10	194	194
Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato		43, co. 10-bis	195	195
Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti		43, co. 10-ter	196	196
Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego	44	44	198	198
Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari	45	45	199-200	199-200
Disposizione in materia di previdenza complementare		45-bis	201-202	201-202
Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato		45-ter	203-205	203-205
Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli	46	46	206-207	206-207
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza	47, co. 1	47, co. 1 e 1-bis	208-209	208-209
Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici	48	48	210-213	210-213
Incentivi per la trasformazione dei contratti (conciliazione vita-lavoro)	49	49	214-218	214-218
Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori	50	50	219-220	219-220
Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità	51	51	221	221
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori	52, co. 1-2	52, co. 1-2	222-223	222-223
Comunità estive per bambini e per anziani		52, co. 2-bis	224	224
Istituzione del Fondo Sport famiglia		52-bis	225-226	225-226
Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	53	53	227	227
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	54	54	228	228
Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	55, co. 1	55, co. 1 e 1-bis-1-quater	229-232	229-232
Fondo per incentivare le attività educative nelle scuole in materia di pari opportunità, consenso,		55, co. 1-quinquies	233	233

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
diritto all'integrità e rispetto				
Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati	56	56	234-235	234-235
Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani	57	57	236	236
Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio	58, co. 1	58, co. 1	237	237
Armonizzazione trattamento accessorio del personale dei comuni		58, co. 1-bis	238	238
Trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni	58, co. 2	58, co. 2	239	239
Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria	59, co. 1-7	59, co. 1-7	240-246	240-246
Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria		59, co. 7-bis	247	247
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria		59-bis	248-249	248-249
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto		59-ter	250-252	250-252
ItaliaMeteo	60, co. 1 e 2	60, co. 1 e 2	253-254	253-254
Sistemi informativi CONSOB	60, co. 3	60, co. 3	255	255
Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità		60, co. 3-bis	256-257	256-257
Personale CONSOB		60, co. 3-quater	258	258
Personale Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)		60, co. 3-quinquies-3-sexies	259-260	259-260
Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del MEF		60, co. 3-septies	261	261
Assunzioni presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)		60, co. 3-octies	262	262
Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura		60, co. 3-novies (periodo 1)	263	263
Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Ministero delle finanze		60, co. 3-novies (periodi 2-5)	264	264
Composizione della Commissione per la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva		60, co. 3-undecies	265	265
Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'America's Cup		60, co. 3-duodecies	266	266-267
Incompatibilità per chi esercita poteri o negoziali per conto delle PA		60, co. 3-terdecies	267 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipati e disciplina dei relativi compensi		60, co. 3- quaterdecies	268	268
Disposizioni per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		60, co. 3- quinqüesdecies	269	269
Indennità ricercatore e tecnologo ISTAT	60, co. 4	60, co. 4	270	270
CNB e CNBBSV presso Presidenza del Consiglio dei ministri	60, co. 5 e 6	60, co. 5 e 6	271-272	271-272
Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM	60, co. 7-9	60, co. 7-9	273-275	273-275
Incarichi dirigenziali presso il Garante infanzia e adolescenza		60, co. 9-bis -9-ter	276-277	276-277
Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta		60, co. 9-quater-9- quinqües	278-279	278-279
Rafforzamento capacità industriali della difesa		60, co. 9-sexies	280	280
Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale		60, co. 9-septies	281	281
Garante infanzia e adolescenza	60, co. 10 <i>Stralciato</i>			
Adeguamento del trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA assunto in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A.		60, co. 10-bis	282	282
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica		60-bis, co.1	283	283
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento politiche per la disabilità		60-bis, co.2	284	284
Abrogazione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità		60-bis, co.3	285	285
Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro		60-bis, co.4	286	286-287
Copertura oneri per gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica (comma 283)		60-bis, co.4	287	288
Collaboratori presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia		60-bis, co.6	288	289-290
Collocamento fuori ruolo dei magistrati		60-bis, co.7	289 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Limiti all'utilizzo taxi e autonoleggio nella PA		60-bis, co.8	290	291-292
Stabilizzazione del personale presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa		60-bis, co.9	291	293
Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia		60-bis, co.10	292	294
Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della		60-bis, co.11-16	293-298 <i>293-295 e 298 Stralciati dal</i>	295 e 296

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
disciplina sulle forme di previdenza complementare			<i>parere 5° Commissione</i>	
Comitato per la meteorologia e ItaliaMeteo		60-bis, co.17-19	299-301	297-301
Assunzione di magistrati ordinari	61	61	302	302
Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco	62, co 1	62, co 1	303	303
Riduzione di oneri per le Forze armate (Capitanerie di porto)	62, co 2	62, co 2	304	304
Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito dei progetti del PNRR		62-bis	305-314	305-314
Misure relative al personale delle Forze di Polizia anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina		62-ter	315-316	315-316
Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo		62-quater	317	317
Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma		62-quinquies	318-325	318-325
Misure organizzative a sostegno dell'attività del MIMIT e del Garante prezzi		62-sexies	326-332	326-332
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale	63	63	333-339	333-339
Misure di prevenzione	64	64	340-343	340-343
Piano nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM)	65	65	344-347	344-347
Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali	66	66	348	348
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	67	67	349-350	349-350
Farmacia dei servizi	68	68	351-356	351-356
Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale	69	69	357-361	357-361
Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale	70, co. 1-3	70 co. 1-3 e 3-bis	362-365	362-365
Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso	71	71	366	366
Cure palliative	72	72	367	367
Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso		72-bis	368	368
Ripartizione Fondo farmaci innovativi	73	73	369-370	369-370
Quote premiali SSN	74	74	371-372	371-372

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica	75	75	373-375	373-375
Revisione annuale del prontuario	76	76	376-380	376-380
Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	77	77	381-385	381-385
Altre disposizioni in materia di farmaceutica	78, co. 1-11	78, co. 1-2, 2-bis , 3-8, 11 (commi 9-10 soppressi)	386-395	386-395
Procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto		78, co. 11-bis	396	396
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110	79	79	397-398	397-398
Spesa per l'acquisto di dispositivi medici	80	80	399	399
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	81	81	400-401	400-401
Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione	82	82	402-404	402-404
Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini	83	83	405-406	405-406
Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	84	84	407-409	407-409
Potenziamento dei servizi di telemedicina	85	85	410-412	410-412
Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici	86	86	413-416	413-416
Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici	87	87	417-418	417-418
Attribuzione di competenze al Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della pesta suina africana (PSA) per interventi di contenimento del numero dei cinghiali	88	88	419	419
Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario	89 <i>Stralciato</i>			
Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente	90	90	420-421	420-421
Misure in materia di dipendenze patologiche	91	91	422	422
Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie	92	92	423-424	423-424
Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria	93	93	425	425
Controlli sulle regioni nell'ambito del monitoraggio dell'assistenza sanitaria		93-bis	426	426

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	94, co. 1-13	94, co. 1-3, 7-13 (commi 4-6 soppressi)	427-436	427-436
Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo		94, co.13-bis	437	437
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate	95, co. 1-10	95, co. 1-10	438-447	438-447
Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica		95, co.10-bis-10-sexies	448-452	448-452
Zone Franche doganali intercluse Basso Lazio		95-bis	453	453
Credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	96, co. 1-6	96, co. 1-6	454-459	454-459
Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura		96, co. 6-bis- 6-octies	460-466	460-466
Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili		96-bis	467	467
Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	97	97	468	468
Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese	98	98	469-471	469-471
Fondo Unico Nazionale per il Turismo - FUNT		98-bis	472	472
Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali	99, co. 1-2	99, co. 1-2	473-474	473-474
Risorse per strade e ferrovie della Basilicata		99, co. 2-bis	475	475
Piattaforma logistica di Valle Ufita		99, co. 2-ter	476	476
Linea 2 metropolitana di Torino		99, co. 2-quater	477	477
Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo		99, co. 2-quinquies	478	478
Sistema idrico del Peschiera	99, co. 3	99, co. 3	479	479
Finanziamento per la realizzazione del collegamento stradale "Cisterna-Valmontone"		99, co. 3-bis	480	480
Esenzione addizionale comunale sui diritti d'imbarco di alcuni aeroporti della regione Emilia-Romagna (Rimini, Forlì e Parma)		99, co. 3-ter-3-sexies	481-484	481-484
Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità		99, co. 3-septies	485	485
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie		99-bis	486	486
Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori		99-ter	487-494	487-494
Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero	100, co. 1	100, co. 1	495	495

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Concorso a segretario di legazione Ministero affari esteri		100, co. 1-bis	496	496
Elezioni comitati italiani all'estero e consiglio generale italiani all'estero	101	101	497	497
Promozione economica e culturale e finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli	102, co. 1	102, co. 1	498	498
Dotazione del Fondo sport agli studenti universitari		102, co. 1-bis e 1-ter	499-500	499-500
Contributo per l'Osservatorio Sud-Est Europa della Fondazione Einaudi ETS		102, co. 1-quater	501	501
Contributo alla Fondazione Med-Or		102, co. 1-quinquies	502	502
Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese	103	103	503-504	503-504
Interventi in favore dell'Ucraina	104	104	505-510	505-510
Misure per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero		104-bis	511-514	511-514
Misure in materia di istruzione	105, co. 1-3	105, co. 1-3	515-517	515-517
Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici		105, co. 3-bis	518	518
Contributo agli studenti delle scuole paritarie		105, co. 3-ter	519	519
Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche	106, co. 1-6	106, co. 1-6 e 6-bis	520-526	520-526
Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici		106, co. 6-ter e 6-quater	527-528	527-528
Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR	107	107	529-533	529-533
Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities)		107, co. 5-bis	534	534
Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano		107-bis	535	535
Fondo per la promozione del dialogo (FPD)		107-ter	536-537	536-537
Carta elettronica "Valore"	108	108	538-549	538-549
Interventi per Matera "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"		108-bis	550	550
Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale	109	109	551-552	551-552
Contributo per il Teatro alla Scala di Milano		109, co. 2-bis	553	553
Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220	110	110	554	554

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo")				
Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	111	111	555-558	555-558
Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009	112, co. 1-4	112, co. 1-4	559-562	559-562
Interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 5-10	112, co. 5-10	563-568	563-568
Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 11	112, co. 11	569	569
Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17	112, co. 12-14	112, co. 12, 12-bis , 13 e 14	570-573	570-573
Disposizioni concernenti le utenze localizzate nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 15-16	112, co. 15-16	574-575	574-575
Differimento termini sospensione rate mutui concessi da CDP ad enti locali interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 17	112, co. 17	576	576
Proroga sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti in favore di soggetti interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 18-20	112, co. 18-20	577-579	577-579
Proroga esenzioni dei redditi dei fabbricati ed esenzione IMU per immobili interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 21	112, co. 21	580	580
Proroghe in materia di siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e di deroghe ai limiti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nelle zone interessate da eventi sismici nel 2016 e 2017	112, co. 22 e 23	112, co. 22 e 23	581-582	581-582
Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	112, co. 24	112, co. 24	583	583
Esclusione ISEE immobili inagibili per calamità naturali	112, co. 25	112, co. 25	584	584
Compensazione perdita gettito TARI in favore di Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 26	112, co. 26	585	585
Contratti a tempo determinato Uffici per la ricostruzione cratere sisma 2016	112, co. 27	112, co. 27	586	586
Proroga contributo disagio abitativo territori sisma 2016	112, co. 28	112, co. 28	587	587
Piattaforme informatiche Commissario straordinario sisma 2016	112, co. 29	112, co. 29	588	588
Fondo complementare PNRR per interventi territori interessati da eventi sismici 2009 e 2016 (art. 13-ter DL 228/21)	112, co. 30	112, co. 30	589	589
Proroga stato di emergenza sisma 2016	112, co. 31	112, co. 31	590	590
Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana	112, co. 32	112, co. 32	591	591

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Sisma Centro Italia				
Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23	112, co. 33-35	112, co. 33-35	592-594	592-594
Esenzioni IMU per immobili interessati dagli eventi sismici nelle Marche e in Umbria nel 2022-23	112, co. 36	112, co. 36	595	595
Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.	112, co. 37-38	112, co. 37-38	596-597	596-597
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)	112, co. 39-40	112, co. 39-40	598-599	598-599
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea	112, co. 41-44	112, co. 41-44	600-603	600-603
Alluvione Emilia 2023	112,co. 45-46	112,co. 45-46, co. 46-bis e 46-ter	604-607	604-607
Disposizioni per il contrasto alla crisi idrica	112, co. 47-48-ter	112, co. 47, 48, 48-bis e 48-ter	608-611	608-611
Ricostruzione pubblica e privata sisma Campobasso 2018	112, co. 49	112, co. 49	612	612
Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese	112, co. 50	112, co. 50	613	613
Autorizzazione di spesa eventi calamitosi Ischia 2017 e 2022	112, co. 51	112, co. 51	614	614
Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23	112, co. 52	112,co. 52	615	615
Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009	112, co. 53 e 54	112, co. 53, 53-bis e 54	616-618	616-618
Modalità di ricostruzione del Fondo per la ricostruzione		112, co. 54-bis	619	619
Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità		112, co. 54-ter	620	620
Ricostruzione privata sisma Abruzzo		112, co. 54-quater	621	621
Disposizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (PFAS)		112, co. 54-quinquies	622	622-623
Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR		112, co. 54-sexies	623	624
Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici 2016		112, co. 54-septies-54-novies	624-626	625-627
Deroga in materia di inconferibilità di incarichi		112. co. 54 decies	627 <i>Stralciati dal parere 5° Commissione</i>	
Proroga tavolo tecnico per la verifica		112, co. 54-	628	628

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative al sisma del 1990		undecies		
Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei		112, co. 54- duodecies-54 terdecies	629-630	629-630
Misure in materia di Protezione civile	113, co. 1-3	113, co. 1-3	631-633	631-633
Risorse per le politiche della dimensione subacquea	113, co. 4	113, co. 4	634	634
Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	114	114	635-637	635-637
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni	115, co. 1-7	115 co. 1-7 e 7-bis	638-645	638-645
Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio	116	116	646-648	646-648
Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale IRPEF	117, co. 1	117, co. 1 e 1-bis	649-650	649-650
Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario		117, co. 1-ter	651	651
Recepimento dell'accordo tra il Governo e la regione autonoma Sardegna in materia di finanza pubblica		117-bis	652-656	652-656
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome		117-ter e 117- quater	657-658	657-658
Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali	118, co. 1, 2 e 3	118, co. 1, 2-3	659, 661- 662	659, 661-662
Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento		118, co. 1-bis	660	660
Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo	119, co. 1-2	119, co. 1-2	663-664	663-664
Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale		119, co. 2-bis	665	665
Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali	120, co. 1	120, co. 1	666	666
Area comprensorio Falconera-Palagon nel comune di Caorle		120, co. 1-bis-1- sexies	667-671	667-671
Anticipazioni di tesoreria	120, co. 2	120, co. 2	672	672
Fondo per l'assistenza ai minori	120, co. 3	120, co. 3	673	673
Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni	120, co. 4	120, co. 4	674	674
Autorizzazione variazioni tra capitoli relativi a contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle		120, co. 4-bis	675	675

Oggetto	A.S. 1689 Art. co.	A.S. 1689-A Art. co.	MAXI 1.9000	A.C. 2750 Art.1, co.
province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario				
Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario		120, co. 4-ter	676	676
Proroga termini per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva		120, co. 4-quater	677	677
Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche		120, co. 4-quinquies e 4-sexies	678-679	678-679
Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e per aggiornamento dell'elenco dei comuni per le esenzioni IMU agraria		120-bis	680-681	680-681
Estinzione anticipata prestiti obbligazionari		120-ter	682	682
Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025	121	121	683-684	683-684
Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria	122, co. 1	122, co. 1 e 1-bis	685-686	685-686
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti		122, co. 1-ter	687	687
Amministrazione dei beni civici frazionali		122-bis	688	688
Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali		122-ter	689	689
Trasferimenti risorse a società in house da parte delle Province		122-quater	690	690
Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali		122-quinquies	691	691
Istituzioni del Parco Nazionale “Costa dei Trabocchi”		122-sexies	692-694	692-694
Misure per l'attuazione del PNRR – Gazzetta Amministrativa		122-septies	695	695
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni	123	123	696	696
LEP Sanità	124	124	697	697
LEP Assistenza	125	125	698	698
LEP Prestazioni sociali	126	126	699-705	699-705
LEP Assistenza – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità	127	127	706-711	706-711
LEP Istruzione	128	128	712-714	712-714
Riduzioni dotazioni dei Ministeri	129, co. 1 e 2	129, co. 1 e 2	715-716	715-716

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Riduzione autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento a seguito del monitoraggio	129, co. 3	129, co. 3	717	717
Riduzione degli stanziamenti di spesa per pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazione particolarmente faticose e pesanti		129, co. 3-bis	718	718
Abrogazione art. 49-bis del DL 34/2019 (Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)	129, co. 4	129, co. 4	719	719
Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato"	129, co. 5	129, co. 5	720	720
Somme iscritte in contro residui Fondo Sviluppo e Coesione	129, co. 6	129, co. 6	721	721
Riduzione fondo art. 1, co. 886, L 207/24 (risorse per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)	129, co. 7	129, co. 7	722	722
Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici	129, co. 8 e 9	129, co. 8 e 9	723-724	723-724
Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA	129, co. 10	129, co. 10	725	725
Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio	129, co. 11-12	129, co. 11-12 e 12-bis 12-quater	726-730	726-730
Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare	129, co. 13 e 14	129, co. 13 e 14	731-732	731-732
Riduzione risorse Fondo sviluppo e coesione	129, co. 15	129, co. 15	733	733
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria		129, co. 15-bis	734	734
Riduzione delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla RAI		129, co. 15-ter	735	735
Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI		129, co. 15-quater	736	736
Finanziamento del CONI, della Società Sport e salute e della NADO Italia		129, co. 15-quinquies	737	737
Piano Italia 1 Giga		129, co. 15-sexies	738	738
Fondo nazionale per la connettività		129, co. 15-septies-15-octies	739-740	739-740
Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR		129-bis	741-743	741-743
Contributo alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie		129-ter	744-746	744-746
Piani di analisi e valutazione della spesa	130	130	747-749	747-749
Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione	131	131	750-755	750-755

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B)	132, co. 1	132, co. 1	756	756
Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	132, co. 2	132, co. 2	757	757
Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato		132, co. 2-bis	758	758
Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole		132, co. 2-ter-2-quinquies	759-761	759-761
Riapertura termini di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori		132, co. 2-sexies-2-novies	762-765	762-765
Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»		132, co. 2-decies	766	766
Incremento del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro		132, co. 2-undecies	767	767
Sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane		132, co. 2-duodecies e 2-terdecies	768-769	768-769
Fondo per il rifinanziamento di Industria 4.0		132, co. 2-quaterdecies	770	770
Modifica al Codice delle assicurazioni private concernente il contributo SSN sui premi RCA		132, co. 2-quinquiesdecies	771	771
Fondo per misure a favore degli enti locali, per interventi in materia sociale, socio-sanitaria, di infrastrutture, di sport e di cultura, nonché per investimenti infrastrutturali e ambientali		132, co. 2-sexiesdecies e 2-septiesdecies	772-773	772-773
Fondo sociale per il clima	133	133	774-782	774-782
Disposizioni per il Piano casa Italia		133-bis	783-784	783-784
Fondo per contenziosi nazionali ed europei	134, co. 1	134, co. 1	785	785
Finanziamento Programma di prevenzione dell'HIV		134, co. 1-bis	786	786
Indennità lavoratori imprese in crisi industriale complessa della Regione Siciliana		134, co. 1-ter	787	787
Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie		134-bis	788	788
Misure in materia di economia circolare		134-ter	789	789
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS		134-quater	790	790
Corso di formazione specifica in medicina generale		134-quinquies	791	791
Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno		134-sexies	792	792
Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa		134-septies	793	793

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare		134-octies	794	794
Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza		134-novies, co. 1-2	795	795
Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)			796	796
Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca		134-decies	797	797
Efficientamento del Poliambulatorio "Montezemolo"		134-undecies	798	798
Diposizioni in materia di genetica agraria		134-duodecies	799-800	799-800
Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio	134-bis	134-terdecies	801-805	801-805
Vie e Cammini di San Francesco	134-bis	134-quaterdecies	806	806
Destinazione turistica di qualità	134-bis	134-quinquiesdecies	807-811	807-811
PSN - Polo strategico nazionale	134-bis	134-sexiesdecies	812	812
Finanziamento progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute»	134-bis, co. 1-4	134-septiesdecies, co. 1-4	813-816	813-816
Fondo per il contrasto del cyberbullismo	134-bis, co. 5	134-septiesdecies, co. 5	817	817
Laboratorio didattico per il 50° anniversario del terremoto in Friuli	134-bis	134-duodevicies	818-819	818-819
Ricerca nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale	134-bis	134-undevicies	820-821	820-821
Fondo cultura terapeutica e cura sociale	134-bis, co. 1	134-vicies, co. 1	822	822
Interventi per Matera "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"	134-bis, co. 2, lett. a) e co. 3	134-vicies,co. 2, lett. a)	Confluito nel comma 550	
Premio Mattei per la cooperazione culturale	134-bis, co. 2, lett. b) e co. 3	134- vicies,co. 2, lett. b)	823, lett a)	823, lett a)
Premio Olivetti per l'accessibilità culturale	134-bis, co. 2, lett. c) e co. 3	134- vicies,co. 2, lett. c) e co. 3	823, lett b) e 824	823, lett b) e 824
Contributo alla Fondazione MAXXI di Roma per la realizzazione del progetto "MAXXI Med" nella città di Messina	134-bis, co. 2, lett. d)	134- vicies, co. 2, lett. d)	823, lett c)	823, lett c)
Fondo per il rilancio e la promozione del sistema musicale italiano	134-bis	134-vicies semel	825-827	825-827
Disposizione per la distruzione delle armi chimiche	134-bis	134-vicies bis	828	828

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Gestione delle terre e delle rocce da scavo	134-bis	134-vicies ter	829	829
Misure in materia di investimenti territoriali	134-bis	134-vicies quater	830	830
Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi	134-bis	134-vicies quinquies	831-832	831-832
Disposizioni in materia di segretari comunali	134-bis	Art. 134-vicies sexies	833	833
Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province	134-bis	134-vicies septies	834	834
Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse eccedenti negli enti locali	134-bis	134-duodetrichies	835-839	835-839
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo	134-bis	134-undetrichies	840	840
Fondo per la promozione alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata	134-bis	134-tricies	841	841
Contributo all'Associazione degli editori indipendenti	134-bis	134-tricies semel	842	842
Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica	134-bis	134-tricies bis	843	843
Contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Sudtirol	134-bis	134-tricies ter	844	844
Progetti sportivi nel comune di Trento	134-bis	134-tricies quater	845	845
Contributo alla Comunità della Val di Non	134-bis	134-tricies quinquies	846	846
Contributo per la custodia di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali	134-bis	134-tricies sexies	847-848	847-848
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	134-bis	134-tricies septies	849	849
Contributo all'Istituto superiore di sanità (ISS) per studi sui rischi da inquinamento	134-bis	134- duodequadrages	850	850
Iniziative per il contrasto all'antisemitismo	134-bis	134- undequadrages	851	851
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano	134-bis	134-quadrages	852	852
Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali	134-bis, co. 1-4	134-quadrages semel, co. 1-4	853-856	853-856
Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio	134-bis, co. 5-6	134-quadrages semel, co. 5-7	857-858	857-858
Diminuzione dell'accisa sulla birra	134-bis	134-quadrages bis	859	859
Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo	134-bis	134-quadrages ter	860-862	860-862

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti	134-bis	134-quadrages quater	863	863
Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso	134-bis	134-quadrages quinquies	864-866	864-866
Raccolta dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture afferenti al dipartimento salute mentale	134-bis	134-quadrages sexies	867-869	867-869
Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria	134-bis	134-quadrages septies	870	870
Piano di rientro sanitario della Regione Molise	134-bis	134-duodequingages	871	871
Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità	134-bis	134-undequingages	872-874	872-874
Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i> , senza uso di gabbia	134-bis	134-quinquages	875-876	875-876
Rifinanziamento dei distretti del cibo	134-bis	134-quinquages semel	877	877
Disposizioni in materia di garanzie (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)	134-bis	134-quinquages bis	878-881	878-881
Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti Grande MAXXI di Roma e MAXXIMed di Messina	134-bis	134-quinquages ter	882	882
Finanziamento dell'INDIRE per progetti in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere	134-bis	134-quinquages quater	883	883
Disposizioni in materia di <i>housing</i> universitario (M4C1 del PNRR)	134-bis	134-quinquages quinquies	884-894	884-894
Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights	134-bis	134-quinquages sexies	895	895
Contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario	107-bis	134-quinquages septies	896	896
Contributi per il Monteverdi Festival di Cremona e per la Fondazione "I Pomeriggi Musicali"	134-bis	134-duodesexages	897-898	897-898
Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci	134-bis	134-undesexages	899-900	899-900
Contributi in materia di divulgazione culturale	134-bis	134-sexages	901	901
Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre	134-bis	134-sexages semel	902-903	902-903
Rifinanziamento del portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana	134-bis	134-sexages bis	904	904
Contributo per il Festival dei due Mondi	134-bis	134-sexages ter	905	905
Rifinanziamento in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale	134-bis	134-sexages quater	906	906

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole				
Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali (comune di Altavalle)	134-bis	134-sexagies quinquies	907	907
Rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	134-bis	134-sexagies sexies	908	908
Misure per il programma di completamento della Carta geologica d'Italia	134-bis	134-sexagies septies	909	909
Contributo al comune di Trento per la digitalizzazione e l'efficienza dei servizi amministrativi	134-bis	134-duodeseptuagies	910	910
Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale	134-bis	134-undeseptuagies	911	911
Contributo all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma	134-bis	134-septuagies	912	912
Contributo alla Fondazione Giorgio Napolitano	134-bis	134-septuagies semel	913	913
Sostegno degli studi e delle ricerche dell'Alleanza italiana sviluppo sostenibile (ASviS)	134-bis	134-septuagies bis	914	914
Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979	134-bis	134-septuagies ter	915-921	915-921
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare	134-bis	134-septuagies quater	922-924	922-924
Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica	40-bis	134-septuagies quinquies	925	925
Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità	134-bis	134-septuagies sexies	927-931	927-931
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee	134-bis	134-septuagies septies	932	932
Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale	134-bis	134-duodeoctogies	933	933
Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea	134-bis	134-undeoctogies	934-936	934-936
Disposizioni urgenti in materia di sanità	134-bis	134-octogies	937-939	937-939
Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari	134-bis	134-octogies semel	940	940
Misure per dimissioni ospedaliere protette	134-bis	134-octogies bis	941-943	941-943
Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate	134-bis, co. 1-2	134-octogies ter, co. 1 e 2	944-945	944-945
Misure in favore dei ceramisti	134-bis, co. 3	134-octogies ter, co. 3	946	946

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	134-bis	134-octogies quater	947	947
Istituzione centrale unica di committenza per la ricerca	134-bis	134-octogies quinquies	948-949	948-949
Incremento del fondo in favore della minoranza slovena	134-bis	134-octogies sexies	950	950
Prosecuzione del piano rientro della Regione Abruzzo	134-bis	134-octogies septies	951	951
Potenziamento degli screening neonatali	134-bis	134-duodenonagies	952-953	952-953
Disposizioni in materia di Screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale	134-bis	134-undenonagies	954-956	954-956
Fondi in favore del comune di Vibo Valentia	134-bis	134-nonagies	957-959	957-959
Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu	112-bis	134-nonagies semel	960-961	960-961
Credito d'imposta per imprese energivore	134-bis, co. 1-4	134-nonagies bis, co. 1-4	962-965	962-965
Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano	134-bis, co. 5	134-nonagies bis, co. 5	966	966
Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	134-bis, co. 6	134-nonagies bis, co. 6	967	967
Potenziamento servizio idrico integrato nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto	134-bis	134-nonagies ter	968	968
Funzionalità del programma <i>Tourism Digital Hub</i> - TDH	134-bis, co. 1	134-nonagies quater, co. 1	969	969
Disposizioni su Aeroporto di Pescara	134-bis, co. 2 e 3	134-nonagies quater, co. 2 e 3	970-971	970-971
Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca	134-bis	134-nonagies quinquies	972	972
Clausola di salvaguardia	134-bis	134-nonagies sexies	973	973
SEZIONE II				
Stato di previsione dell'entrata	135	135		Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	136	136		Art. 3
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative	137	137		Art. 4
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	138	138		Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e	139	139		Art. 6

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
disposizioni relative				
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	140	140		Art. 7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative	141	141		Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	142	142		Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	143	143		Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	144	144		Art. 11
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	145	145		Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	146	146		Art. 13
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative	147	147		Art. 14
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative	148	148		Art. 15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	149	149		Art. 16
Stato di previsione del Ministero del turismo	150	150		Art. 17
Totale generale della spesa	151	151		Art. 18
Quadro generale riassuntivo	152	152		Art. 19
Disposizioni diverse	153	153		Art. 20
Entrata in vigore	154	154		Art. 21

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 907

***(Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di
calamità naturali)***

L'articolo 1, comma 907, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi.

L'**articolo in esame** autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. Si prevede che l'importo assegnato ad ogni singola azienda non potrà superare il 20% dell'investimento complessivo.

Articolo 1, comma 908
(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

Il **comma 908, introdotto dal Senato**, incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma in esame incrementa il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**, introdotto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si ricorda anche che i commi 759-761 della presente legge istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplina il funzionamento.

Articolo 1, comma 909
(Completamento della carta geologica e geotematica d'Italia)

Il **comma 909, introdotto dal Senato**, incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

Il comma in esame incrementa, di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, il contributo, previsto dall'art. 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

Al fine di operare tale incremento, la disposizione in esame riscrive integralmente il comma 704 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui testo vigente prevede un rifinanziamento del contributo in questione per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

• ***La carta geologica e geotematica d'Italia e le risorse a essa destinate***

Come evidenziato nel [sito web dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale](#) (ISPRA), "l'ISPRA sta realizzando, in proprio e attraverso appositi atti contrattuali stipulati con regioni, province autonome, università e istituti di ricerca, il progetto di cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la cui finalità è la realizzazione e informatizzazione dei 636 Fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che compongono il puzzle della copertura al 50.000 dell'intero territorio nazionale".

In relazione alle risorse recentemente destinate all'ISPRA per la realizzazione del citato progetto, si ricorda che il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'ISPRA un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale stanziamento è stato integrato dal comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha incrementato di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 103, portando quindi a 31 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022.

Il comma 702 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha poi previsto l'assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, di un

contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 nell'ambito del Progetto cartografia geologica (progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali.

Tale contributo è stato incrementato di un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dal comma 704 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), che viene riscritto dalla norma in esame al fine di prevedere che l'incremento per gli anni 2026 e 2027 è pari a 3 milioni di euro (cioè 2 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente).

Si ricorda inoltre che il comma 706 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) – al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano – prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si ricorda altresì che l'art. 6 della legge n. 132/2016 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67¹”.

¹ La citata lettera g) ha previsto l'avvio “dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica”, prevedendo per tale finalità un'autorizzazione di spesa di 20 miliardi di lire.

Nel [sito web della Regione Emilia-Romagna](#) viene ricordato che “nel 1976 viene completata la ‘Carta geologica d'Italia’ alla scala 1:100.000. Nel 1988, il Servizio Geologico Nazionale decide di avviare un nuovo progetto di cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000. Nasce così il ‘Progetto CARG’ per dotare l'Italia di una cartografia geologica digitale e di dettaglio come base indispensabile per la pianificazione territoriale. Le risorse statali, pari a circa € 81.260.000, sono state erogate fino al 2004 e hanno permesso, insieme agli impegni finanziari a carico delle Regioni e Province autonome, di realizzare e informatizzare 281 fogli geologici, pari a circa il 44% del territorio nazionale. Grazie alla nuova stagione del CARG sono stati finanziati, al marzo 2023, altri 79 fogli geologici portando la copertura quasi al 58% del territorio nazionale”.

Nel [sito web dell'ISPRA](#) viene precisato che i finanziamenti destinati al progetto CARG “possono essere distinti in due diverse fasi temporali. La prima iniziata alla fine degli anni ottanta (1988-2004) in cui sono stati stanziati dallo Stato più di 81 milioni di euro e circa 30 milioni dalle Regioni. La seconda, cosiddetta nuova fase, ha avvio con l'approvazione della Legge di Bilancio 160/2019”. Di tale seconda fase si dà conto nel box sopra riportato.

Articolo 1, comma 910 ***(Digitalizzazione del comune di Trento)***

Il comma 910, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **500 mila euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per favorire la **digitalizzazione del comune di Trento**.

In particolare, la disposizione interviene in due ambiti:

- il sostegno delle attività di digitalizzazione ed innovazione dei **processi interni** della pubblica amministrazione;
- il miglioramento dell'efficienza dei **servizi al cittadino** mediante soluzioni digitali per il *back office*.

Sul punto si ricorda, in via generale, che l'**articolo 119** della Costituzione, al quinto comma prevede che lo Stato possa destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

Insieme, si ricorda che la Regione **Trentino - Alto Adige** ha **competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali** (e relative circoscrizioni), secondo quanto disposto dallo **Statuto di autonomia – fonte di rango costituzionale** - e dalle norme di attuazione. La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale.

In particolare l'art. 4 dello Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) conferisce alla Regione potestà di emanare norme legislative nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Per quanto concerne la **finanza locale**, secondo quanto stabilito dall'articolo 80 dello statuto, “Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale”.

In attuazione di tale principio sono intervenuti il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

L'esistenza di un **sistema territoriale regionale integrato** è espressamente prevista per il Trentino-Alto Adige dall'art. 79 dello statuto il quale prevede che «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci (...) al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti; (...) le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali».

Si segnala infine che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato oltre 6 miliardi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (M1C1). Quasi la metà di queste risorse sono destinate alle PA locali, con un'attenzione specifica ai 7.896 comuni italiani, le istituzioni più vicine alle istanze dei cittadini. Per facilitare l'accesso alle risorse da parte degli enti, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato PA digitale 2026, la piattaforma unica di accesso alle risorse PNRR dedicate alla digitalizzazione della PA: dalla migrazione in cloud all'utilizzo di piattaforme condivise per favorire l'interoperabilità pubblica passando per la diffusione di strumenti e servizi standard per pagamenti, siti internet, comunicazioni, notifiche a valore legale e identità digitale ([Rapporto sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani. Mappa dei comuni digitali 2025](#), luglio 2025, p. 7).

Secondo i dati di [ICity Rank 2025](#), la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo realizzata da ForumPA, Trento è tra “le 16 città capoluogo leader dell'innovazione digitale in Italia”.

Articolo 1, comma 911
(Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale)

L'articolo 1, comma 911, introdotto nel corso dei lavori parlamentare, modifica l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 testo unico delle leggi sanitarie.

Il **comma in esame** aggiunge dopo il quinto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie un nuovo comma che prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.

Articolo 1, comma 912
(Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)

Il **comma 912**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale** un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**.

Il **comma 912** concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale**, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani.

Si ricorda che l'**Osservatorio permanente Carta, Penna & Digitale** è stato costituito dalla Fondazione Luigi Einaudi - centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico liberale - per favorire il contributo dei principali esperti e operatori del settore che, attraverso un Comitato scientifico designato *ad hoc*, sviluppi una costante attività di analisi, ricerca e sensibilizzazione sull'**imprescindibilità della lettura su carta e della scrittura a mano** e sulla ricerca di una giusta ed efficace **dieta mediatica** che includa prodotti di carta e prodotti digitali, ciascuno in funzione del valore che è in grado di esprimere. Secondo quanto riportato nella pagina dell'Osservatorio tale interesse costituisce la risposta alla crescita negli ultimi anni dei **disturbi dell'apprendimento** degli studenti italiani.

Per ulteriori informazioni sulla **Fondazione Luigi Einaudi**, si rinvia a quanto più diffusamente esposto nella scheda di lettura riferita all'articolo 102, comma 1-ter.

Si segnala che il **tema della valorizzazione della scrittura a mano** trova riscontro nelle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo**, sia nel testo emanato dall'allora MIUR nel 2012, sia nel testo delle nuove indicazioni nazionali elaborate nel 2025 ove, tra l'altro, si stabilisce che nelle scuole del primo ciclo di istruzione la scrittura è fondamentale e va curata con particolare attenzione, a partire dall'apprendimento della scrittura a mano con riferimento al corsivo e alla calligrafia.

È espressione dell'attualità dell'interesse per la scrittura a mano, inoltre, il **progetto di legge A.C. 758** che prevede l'istituzione della **Giornata nazionale**

della scrittura a mano e la promozione di tutte le iniziative necessarie per la valorizzazione della stessa, in considerazione dell'importanza che essa riveste nel preservare parte della storia della lingua italiana e tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative. Il provvedimento, presentato alla Camera, è stato **esaminato**, al Senato, **dalla Commissione Cultura**, che ne ha avviato l'esame in data 4 dicembre 2023, concludendolo poi il 26 marzo 2025, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Per un approfondimento su tale progetto di legge, si rimanda al [dossier](#) prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 913
(Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)

Il comma 913, introdotto al Senato, attribuisce un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

Il **comma 913**, introdotto **al Senato**, in coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma dall'articolo 1, comma 395, della [legge n. 160 del 2019](#) e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di **diffusione e valorizzazione**, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, **dell'opera dei Presidenti della Repubblica** a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, attribuisce, per ciascuno degli anni **2026 e 2027, un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.**

Come emerge dallo **Statuto della Fondazione Giorgio Napolitano ETS**, rinvenibile dal [Registro Unico Nazionale del Terzo Settore](#) (provvedimento G 15710 del 24 novembre 2025), la stessa ha per oggetto in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione svolge con esclusiva finalità di solidarietà sociale, **le attività nel settore della promozione della cultura storica, politica e istituzionale e della tutela dei diritti civili e sociali** indicate dall'articolo 3 dello Statuto, tra cui si ricordano quelle della promozione, coordinamento e diffusione di **interventi, studi e ricerche su temi di riforma economico-sociale**, al fine di favorire l'eguaglianza delle opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico anche nel mezzogiorno, nonché su **temi di riforma istituzionale, a livello nazionale, europeo e internazionale**, allo scopo di incoraggiare una partecipazione democratica consapevole e politiche di governo stabili e responsabili.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 395, della legge n. 160 del 2019** (legge di bilancio 2020) stabilisce che, al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della [Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma](#), è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della medesima Fondazione allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.

Articolo 1, comma 914***(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS)***

Il comma 914, introdotto dal Senato, prevede un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

Come evidenziato nel [sito web dell'ASviS](#), "l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma 'Tor Vergata', è una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l'attuazione dell'[Agenda 2030 delle Nazioni unite](#) e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L'Alleanza si pone come obiettivi di: favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo; analizzare le implicazioni e le opportunità per l'Italia legate all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile; contribuire alla definizione di strategie nazionali e territoriali per il conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello nazionale e territoriale verso gli SDGs". Nello stesso sito internet viene ricordato che "l'Alleanza è diventata Ente del Terzo settore dal 2024".

In relazione alle pubblicazioni dell'ASviS si ricorda – come evidenziato nel sito *web* dell'Alleanza – che "il [Rapporto ASviS](#) (pubblicato con cadenza annuale, *n.d.r.*) rappresenta la pubblicazione principale dell'Alleanza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. Il documento, oltre a fornire aggiornamenti sull'impegno della comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi il 25 settembre del 2015, si focalizza sul contesto nazionale, articolandosi su due piani: un'analisi sullo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all'attuazione dell'Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), condotta sia a livello macro per valutare gli impegni del Governo e della società italiana, sia a livello micro con un'analisi approfondita per singolo Goal; un quadro organico di raccomandazioni di policy, da sottoporre ai vertici, per segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo e influenzare in questo modo le strategie e le attività del Governo".

Articolo 1, commi 915-921
*(Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute
 anni 1970-1979)*

I **commi 915-921**, introdotti dal Senato, prevedono il riconoscimento di un’elargizione in favore dei superstiti delle vittime civili di atti di violenza politica decedute negli anni compresi tra il 1970 e il 1979.

Con i **commi 915-921**, inseriti durante l’esame in Senato, si intende riconoscere **un beneficio in favore dei superstiti delle vittime civili italiane di atti di violenza politica compiuti sul territorio nazionale decedute negli anni tra il 1970 e il 1979**. In tal modo si integrerebbe la disciplina vigente risultante da una pluralità di norme, tra le quali la [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#) (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), la [legge 23 novembre 1998, n. 407](#) (*Nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*) e la [legge 3 agosto 2004, n. 206](#) (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*). La materia e l’obiettivo di fondo dell’articolo in parola sono sostanzialmente gli stessi di un disegno di legge, [A.S. 991](#) (d’iniziativa del senatore Gasparri), che dal 2024 è all’esame della Commissione permanente I del Senato.

Il beneficio di cui **all’articolo 1, commi 915-921** consiste nella concessione di un’elargizione, a condizione della sussistenza di determinati requisiti che nei suddetti commi sono indicati dettagliatamente. L’arco di tempo considerato, 1970-1979, è in parte - ma non del tutto - corrispondente ai cosiddetti “anni di piombo”, locuzione che spesso si adopera partendo dal 1969 e proseguendo fino agli anni Ottanta inoltrati del secolo scorso. La norma è applicabile ai casi di vittime italiane - ma non straniere - di atti di terrorismo avvenuti sul territorio nazionale in quell’epoca. Conseguentemente, anche a episodi di terrorismo internazionale avvenuti in Italia, come la strage presso l’aeroporto di Roma Fiumicino del 1973.

Al comma 915, si definisce la platea dei potenziali beneficiari. A tal fine, si fa esplicito riferimento all’**articolo 4** della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#). Quindi, essi sono i componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, o soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed ai conviventi *more uxorio*. La qualifica di superstiti sarà riconosciuta **anche in assenza di sentenza**, ancorché non definitiva, che ne attesti la matrice

politica dell'atto criminoso. Pare da ritenersi che il riconoscimento anche in assenza di sentenza sia stato previsto allo scopo di non precludere l'applicazione della norma a casi tuttora dubbi, in cui la natura politica dell'atto criminoso appariva incerta e non è stata mai formalmente dichiarata giudiziarmente. Come si dirà più avanti, le richieste di ammissione al nuovo beneficio di legge andranno presentate al Ministero dell'Interno, talché parrebbe che finisca per spettare a quest'ultimo valutare se l'atto criminoso cui si riferiscono possa essere considerato di matrice politica.

In ogni caso, come si è detto, si tratta di **superstiti di vittime civili**, il che esclude i superstiti delle vittime che appartenevano alle Forze dell'Ordine, per le quali tuttavia a legislazione vigente esistono altre forme di assistenza e di sostegno. Inoltre, ai sensi della formulazione della norma proposta, sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari i superstiti di vittime le quali, pur essendo state colpite in data compresa tra 1° gennaio 1970 e 31 dicembre 1979, sono decedute in epoca successiva. Da notare che la citata legge 302/1990 non poneva un termine *ad quem* riguardo alla data dei decessi; piuttosto, il suo articolo 12 recava (e reca) il termine *a quo* del 1° gennaio 1969.

Il **comma 915** stabilisce altresì che l'elargizione in favore dei superstiti sia corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, salvo casi di coinvolgimento passivo accidentale ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava. Riguardo alla condizione della dissociazione, per motivi cronologici quest'ultima sembra non poter essere intesa in relazione alla condotta di dissociazione dal terrorismo i cui contorni furono delineati dalla nota [legge introdotta nell'ordinamento il 18 febbraio 1987, n. 34](#) (*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*).

Sempre ai sensi del **comma 915**, l'elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari. Il **comma 915** fissa un limite di spesa complessiva, che sarà di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Né il comma 915 né gli altri commi in questione mettono un tetto all'elargizione che può spettare ad un singolo beneficiario, all'interno del limite complessivo di 10 milioni di euro.

Il **comma 916**, tornando sulle condizioni necessarie per l'elargizione, afferma che l'estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al precedente comma 915 sono richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

Il **comma 917** espone le modalità di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, la quale comunque dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza

e le minoranze del Ministero dell'interno. Poiché il limite di spesa di cui al comma 915 è invalicabile, le domande saranno esaminante ed eventualmente accolte in ordine cronologico e, qualora si prospettasse uno sfioramento del tetto di 10 milioni di euro suddetto, ulteriori domande non saranno prese in considerazione.

Il **comma 918** puntualizza che l'elargizione non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

In tema di cumulabilità, il **comma 919** aggiunge che l'elargizione non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione.

I commi 920 e 921 sono di natura prettamente finanziaria. Il **comma 920** prevede che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" siano aumentate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 921** dispone che agli oneri suddetti si provveda mediante corrispondente versamento da parte di Consap S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

Articolo 1, commi 922-924
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

Il comma 922, introdotto al Senato, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità.

Il medesimo comma, capoverso comma 2, prevede la concessione **anche** ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Il medesimo comma, capoversi comma 3 e 4, ne disciplina le modalità di pagamento, mentre **il comma 923** reca norme abrogative.

Il comma 924 provvede alla stima degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 922, introdotto al Senato, al comma 1, sostituendo l'art. 1 della legge n. 288/2002, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare².

La norma in commento prevede, dunque, la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra³, individuandoli nell'ambito della [tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra](#). La

² che attualmente prevede la possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, qualora non sia possibile procederne all'assegnazione, la possibilità di fruire di un assegno mensile sostitutivo, esente da imposte, pari a 878 euro mensili (che può essere adeguato con apposito decreto ministeriale); tale disciplina rimette ad un specifico decreto ministeriale ogni anno la determinazione del numero di assegni da liquidare.

³ La norma fa riferimento, nello specifico, agli affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si tratta di soggetti affetti da cecità, perdita anatomica di quattro arti, lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi, alterazioni delle facoltà mentali (lettera A)), soggetti che hanno riportato la perdita di ambo gli art superiori o la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione (lettera A-bis), soggetti con lesioni del sistema nervoso centrale (lettera B n.1), soggetti che hanno riportato la perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato (lettera C) o l'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza (lettera D), soggetti con alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi (lettera E, n.1)

norma poi specifica che, tra questi, per alcuni⁴ la misura dell'assegno è fissata in euro 1.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli altri⁵ tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

Il medesimo comma al capoverso comma 2 prevede che tale assegno spetta altresì ai grandi invalidi per servizio - di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (ovvero quelli affetti dalle medesime invalidità in precedenza richiamate, di cui alla richiamata tabella E) - nonché **ai pensionati di guerra e per servizio militare** - affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 - che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il capoverso comma 3 prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento di tale assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Il capoverso comma 4 prevede il pagamento d'ufficio di tale assegno per gli invalidi che ne hanno già fruito nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, precisando che per coloro che non ne hanno già beneficiato in precedenza, esso è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione).

Il comma 923 abroga il secondo comma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al DPR n. 915/1978, che disciplina la materia dell'assegno sostitutivo in questione, come modificato dall'art. 1 della legge n. 288/2002⁶. Il comma 922, in combinato disposto con il comma 923, sostituendo integralmente tale art. 1 della legge n. 288/2002, disciplina direttamente la materia dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, al di fuori del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (senza più ricorrere, dunque, alla novella del richiamato art. 21 del medesimo testo unico).

Il comma 924 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (ovvero a valere sul fondo istituito a decorrere dal

⁴ Gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978

⁵ I soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E

⁶ In precedenza tale comma secondo dell'art. 21 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra era stato sostituito dall'art. 3 della legge n.261/1991.

1° gennaio 2003 per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio).

Inoltre, si stabilisce che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 1, commi 925-926
(Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)

Il comma 925, inserito dal Senato, proroga il **credito di imposta** previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 926, anch'esso risultante dalle modifiche previste in prima lettura, reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica.

Nel dettaglio, il comma in esame, inserito dal Senato, tramite l'inserimento del comma 203-*quater* all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)), dispone che, per le **attività di design e ideazione** estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

I commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020 introducono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Il comma 202, in particolare dispone che sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese.

Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel **limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il comma 926 reca la copertura finanziaria, pari a 60 milioni per il 2027, mediante la contestuale riduzione del fondo per il credito di imposta a favore delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica, in considerazione della disponibilità di risorse derivanti dalla mancata adozione del decreto attuativo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 1, commi 927-931
*(Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della
 disabilità)*

I commi 927-931, inseriti dal Senato, dispongono la concessione di alcuni contributi **a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità**. In particolare, vengono attribuiti:

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (comma 927)**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (comma 928)**;
- un contributo per il 2026 e il 2027, per cui è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'**Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (comma 929)**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (comma 930)**;
- un ulteriore contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi** per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens (**comma 931**).

I commi 927-931, aggiunti nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono l'attribuzione di alcuni contributi al fine di sostenere **enti e associazioni operanti nel settore della disabilità**.

In particolare, si prevede la concessione dei seguenti contributi:

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS**, per il sostegno alla realizzazione di **soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse** sul territorio nazionale e di attività di **formazione, aggiornamento e riabilitazione** indirizzate a studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia (**comma 927**);

Si ricorda che l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS), fondato nel 1991 dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è un ente del Terzo settore dedicato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, per le quali progetta ed eroga servizi di formazione e riabilitazione.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 236 della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)) ha istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2025 pari a 1,5 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS/ETS, al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità; tale contributo è destinato specificamente al prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali (comma 928);**

Si ricorda che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione.

Il progetto Unione Digitale è volto a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità visiva mediante l'uso delle tecnologie digitali accessibili.

Il progetto COS (Centri oculistici sociali) prevede la realizzazione e il rafforzamento di strutture ambulatoriali per attività di prevenzione e riabilitazione visiva, anche in modalità di telemedicina; rivolte in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate delle periferie urbane. I COS sono ambulatori di base in grado di garantire visite oculistiche complete, favorire la diagnosi precoce delle principali patologie oftalmiche quali retinite, maculopatia e glaucoma, svolgere attività di prevenzione e riabilitazione visiva di primo livello.

- il contributo previsto dall'articolo 75, comma 2, del Codice del terzo Settore ([D.Lgs. n. 117 del 2017](#)⁷), per ciascuno degli anni 2026 e 2027 – nella medesima misura spettante ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della [legge n. 476 del 1987](#)⁸ - anche all'**Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS**. Per l'attuazione di tale disposizione viene autorizzata la spesa di **516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 929);**

⁷ Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

⁸ Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

Si ricorda che l'articolo 75, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117 del 2017 stabilisce che il contributo spettante ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 476 del 1987 continua a essere corrisposto, nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 2, della [legge n.438 del 1998](#)⁹, a valere sulle risorse previste dall'articolo 73, comma 2, lettera *b*), del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017 (pari a 5,16 milioni di euro).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 476 del 1987 dispone la concessione di contributi, da parte dello Stato, agli enti morali di diritto privato previsti dall'articolo 115 del [D.P.R. n. 116 del 1977](#)¹⁰, al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 438 del 1998 stabilisce che il suddetto contributo, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 476 del 1987, è ripartito in parti uguali tra i soggetti ivi previsti.

Si ricorda, infine, che con il [Decreto 13 ottobre 2025](#) è stato disposto il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico.

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per il sostegno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla [legge n. 889 del 1942](#)¹¹, alla [legge n. 698 del 1950](#)¹², e al [D.P.R. 31 marzo 1979](#)¹³ (comma 930);
- un ulteriore contributo di **350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens, previsto dall'articolo 1, comma 455, della legge di bilancio per il 2020 ([L. n. 160 del 2019](#)) (comma 931).

Si ricorda che [Comunic@ENS](#) è un servizio dell'ENS, un *contact center* che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie.

⁹ Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.

¹⁰ Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

¹¹ Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti.

¹² Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

¹³ Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 455 dell'articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dell'ENS per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens e in particolare per il servizio di videochiamata.

Si ricorda, infine, che con il [Decreto 26 settembre 2025](#) è stato stabilito il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, lettera g), della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#).

Articolo 1, comma 932***(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)***

Il comma 932, aggiunto al Senato, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente, **deve necessariamente contenere.**

In tal senso, **il comma 932** modifica l'**articolo 1, comma 697 della legge n. 145 del 2018** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) stabilendo che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del **comma 695** del medesimo articolo, il soggetto acquirente emette un **documento d'acquisto** dal quale **deve risultare** anche la **regione di raccolta** dei prodotti in oggetto.

Il citato comma 695 dispone che i raccoglitori occasionali di tartufi applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. L'imposta sostitutiva di cui si tratta è alternativa rispetto alla ritenuta sopra indicata.

Si fa presente che l'**articolo 1, commi 692-698 della legge n. 145 del 2018** di cui sopra ha introdotto una **imposta sostitutiva** ai fini IRPEF e delle relative addizionali, pari a **100 euro** per i redditi derivanti dallo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, eccetera) e di piante officinali spontanee. L'imposta va versata entro il **16 febbraio dell'anno di riferimento** dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione o enti subordinati.

Si ricorda che sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. L'attività di raccolta di prodotti si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il **limite annuo di 7.000 euro.**

Articolo 1, comma 933
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale)

La disposizione, **aggiunta nel corso dei lavori parlamentari al Senato**, introduce disposizioni volte ad assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale.

La disposizione in commento prevede la novella integrale dell'[articolo 20](#) del d.lgs. n. 28/2011.

In virtù della novella, l'art. 20 del decreto legislativo n. 28/2011,

- **al primo comma** prevede che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
- **al secondo comma** prevede che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1;
- **al terzo comma** prevede che gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:
 - a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del Biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;
 - b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare

coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

- c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;
- d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal PNIEC, che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto ovvero di distribuzione, e del 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto ovvero di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi di connessione ricada in capo ai produttori;
- e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
- f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
- g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
- h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;
- i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
- j) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla

stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, vincolanti fra le parti;

- k) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale.

Articolo 1, commi 934-936
(Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA)

I **commi 934-936**, introdotto in sede referente, **demandano** a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, la definizione di **modalità semplificate di rimborso dell'IVA** all'uscita dal territorio doganale, con **validazione unica** per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, **estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura** vistata in dogana.

L'articolo 1, commi 934-936, aggiunto in sede referente, interviene sulla disciplina del c.d. *tax free shopping*, ossia lo **sgravio dell'IVA** sulle **cessioni di beni** destinati all'uso personale o familiare per i **soggetti** domiciliati e residenti **al di fuori** dello spazio UE.

Al **comma 934**, la disposizione **aggiunge il comma 2-bis** all'[articolo 4-bis](#) del decreto-legge n. 193 del 2016. Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al **direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** il potere di **emanare**, di concerto con il **direttore dell'Agenzia delle entrate**, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un **provvedimento** con cui si stabiliscono le **modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto** contestualmente all'uscita dal territorio doganale. La disposizione prevede altresì che tali modalità implicino un **processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario**. In più, è prescritto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.

Il **comma 935** **sostituisce**, nell'[articolo 38-quater](#) del d.P.R. n. 633 del 1972, il **termine per la restituzione della fattura al cedente** da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (**sei mesi**) dal momento di **compimento dell'operazione**.

L'articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, **superiore a euro 70** (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) **destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima**, possono essere effettuate senza

pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'UE, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

Il comma 936 specifica che le presenti disposizioni **non** producono **impatti sulla finanza pubblica**.

Articolo 1, commi 937-939
(Disposizioni urgenti in materia di sanità)

I **commi 937-939**, aggiunti nel corso dell'esame al Senato, dettano disposizioni urgenti in materia di sanità.

In particolare, il **comma 937, lett. a)**, proroga al **31 dicembre 2026** l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155 del 2024, per l'utilizzo delle **risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.

Conseguentemente, la **lett. b) del comma 937** modifica l'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legge, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il **2026**, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Il **comma 938** dell'articolo in commento prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del [decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517](#)¹⁴, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Il **comma 939** proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del [D.L. n. 34/2023](#), concernente **l'esercizio temporaneo in deroga**, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

Inoltre, proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, il comma 2 dell'art. 15, del predetto D.L. n. 34/2023, che stabilisce che le disposizioni di cui agli

¹⁴ Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-quater (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. n. 286 del 1998) si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 15, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Lo stesso comma, dettando una **norma di interpretazione autentica**, precisa che il medesimo articolo, 15, comma 4, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

I **commi 937-939**, aggiunti **nel corso dell'esame al Senato**, dettano disposizioni urgenti in materia di sanità.

In particolare, il **comma 937, lett. a)**, proroga al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del [D.L. n. 155 del 2024](#)¹⁵ (conv. L. n.189/2024), all'utilizzo delle **risorse stanziati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.

Conseguentemente, la **lett. b) del comma 937** modifica l'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il **2026**, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Si ricorda che l'articolo 2-bis del D.L. n. 155 del 2024 (conv. con modif. dalla Legge n. 189 del 2024), è volto ad autorizzare **l'utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora residualmente presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'[articolo 26](#).

¹⁵ Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

[commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), nonché dalle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Le misure di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno pertanto permesso alle regioni e alle province autonome di poter **derogare ai regimi tariffari ordinari**, per il **recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione** (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di **specialistica ambulatoriale e di screening**, per le finalità dei diversi Piani Operativi Regionali per il **recupero delle liste di attesa**.

Il **comma 938** in commento prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del [decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517](#)¹⁶, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Si ricorda che il [decreto legislativo n. 517 del 1999](#)¹⁷ disciplina i rapporti fra servizio sanitario nazionale e università. Con tale decreto legislativo, viene costituito un **unico modello**, l'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU), con funzioni di assistenza, ricerca e didattica.

In primo luogo si stabilisce che l'attività assistenziale, necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università, è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.

In tal senso, vengono di fatto superati i precedenti diversi modelli aziendali (quali policlinici universitari e aziende miste) in favore di una nuova tipologia di azienda, che mira alla integrazione, e non più all'inscindibilità, di assistenza, didattica e ricerca. Per conseguire simile obiettivo il D. Lgs. 517/1999 prevede essenzialmente due strumenti:

- la **partecipazione delle università all'elaborazione dei Piani sanitari regionali**, poiché si prevede che le regioni devono acquisire il parere delle

¹⁶ *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

¹⁷ *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

università sedi di facoltà di medicina ubicate nel territorio regionale, prima dell'adozione o dell'adeguamento del documento di programmazione regionale in materia sanitaria;

- il **rafforzamento dello strumento dei Protocolli di Intesa tra le regioni e le università**, che devono assicurare definitivamente ed in concreto l'integrazione attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi.

L'istituzione delle Aziende Ospedaliere Universitarie prevista dal D. Lgs. 517/1999, pertanto, avrebbe dovuto superare il dualismo storico esistente tra Policlinici Universitari e Aziende, ma l'inattuazione della disciplina ha impedito di raggiungere tale risultato.

Nelle more, dunque, si continua ad applicare la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 517. In particolare, l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto prevede che la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con la norma in oggetto si prevede che tali aziende ospedaliere continuino ad operare sulla base delle disposizioni del predetto decreto legislativo, anche in assenza del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 939** proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del [D.L. n. 34/2023](#), conv. con modif. dalla Legg n. 56 del 2023¹⁸, concernente **l'esercizio temporaneo in deroga**, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

Inoltre, proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, il comma 4 dell'art. 15, del D.L. n. 34/2023, che riproduce sostanzialmente l'ultimo periodo della disposizione introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lett. b) del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 1984](#)¹⁹, stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-quater (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ([D.lgs. n. 286 del 1998](#)) si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6,

¹⁸ *Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.*

¹⁹ *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Lo stesso comma, dettando una norma di interpretazione autentica, precisa che il medesimo articolo 15, comma 4, del D.L. n. 34/2023, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

Si ricorda che l'articolo 15 consente, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, l'esercizio temporaneo in deroga dell'attività lavorativa svolta sul territorio nazionale da parte di coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, una professione medica (specificata aggiunta dalla Camera dei deputati), sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

La deroga è disposta prevedendo un regime temporaneo speciale di disapplicazione di quanto previsto agli articoli 49 **sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni** e 50 **sugli esercenti le professioni sanitarie** previsto dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999²⁰ e rispetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206²¹ che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Per effetto della deroga, pertanto, si consente l'**esercizio temporaneo** delle qualifiche sanitarie interessate **anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali**, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Qui l'elenco delle arti ausiliarie e degli operatori di interesse sanitario riconosciuti dal Ministero della salute (v. [anche questo link](#)):

Gli **operatori di interesse sanitario** considerati sono quelli di cui alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 43 del 2006²². Tale disciplina stabilisce la competenza delle Regioni e Province autonome nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite dalla medesima legge n. 43 (professioni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), oltre che quelle previste dal Ministero della salute ([qui il link](#)), i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di

²⁰ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

²¹ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

²² Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, tra cui, in particolare, per gli operatori di interesse sanitario, le qualifiche di:

Profilo professionale	Riferimenti normativi
Massofisioterapista	Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall'art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e Legge 1 febbraio 2006 n. 43 , comma 2, art. 1
Operatore socio-sanitario	Accordo Stato – Regioni 22.02.2001
Assistente di Studio Odontoiatrico	Accordo Stato-Regioni 7.10.2022 recepito con DPCM 09.03.2022

Con riguardo all'ultimo periodo che introduce la norma di interpretazione autentica relativa al comma 4 dell'art. 15, si ricorda che **i limiti della spesa per il personale degli enti del SSN** a cui fa riferimento sono quelli previsti all'articolo 11, del [D.L. 35/2019](#)²³, conv. con modif. dalla Legge n. 60/2019.

²³ *Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.*

Articolo 1, comma 940
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)

Il **comma 940** – inserito **dal Senato** – prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali, titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato con enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per almeno 38 ore a settimana, possano essere inquadrati nei ruoli dirigenziali, a domanda e previo giudizio di idoneità. I soggetti in esame devono comunque essere in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'Area funzionale di destinazione.

Il giudizio di idoneità si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365](#).

In base all'inquadramento nei ruoli dirigenziali, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto (dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della Sanità) per i dirigenti veterinari. L'inquadramento è in ogni caso subordinato al rispetto dei piani dei fabbisogni di personale e del limite di spesa corrispondente alle risorse relative: alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata, a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento in oggetto; alle ore rese indisponibili per la medesima funzione a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti²⁴ sugli inquadramenti in esame, operati negli ambiti territoriali di competenza, sulle risorse utilizzate a tale scopo e sulle corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili.

²⁴ Di cui all'articolo 12 dell'[intesa](#) "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

Articolo 1, commi 941-943
(Misure per le dimissioni ospedaliere protette)

I commi 941-943, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono che **l'assistenza domiciliare integrata** venga prioritariamente orientata **all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi**, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili (**comma 941**).

Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta viene attribuito al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, **Linee guida per la gestione delle dimissioni protette**. Esse individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale (**comma 942**).

Viene poi prevista **la clausola di invarianza degli oneri** finanziari, disponendosi che alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 943**).

I commi 941-943, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono che, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, **l'assistenza domiciliare integrata** venga prioritariamente orientata **all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi**, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, (**comma 941**).

In proposito va ricordato che la "dimissione protetta" è un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o simile ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale. Essa si profila quindi come una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere

ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e “seguito” da un’adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.

La legge di bilancio 2022 ([L. 234/2021](#), comma 170) ha approvato sei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) **prioritari** e uno di questi è costituito dai “Servizi sociali per le dimissioni protette”.

I LEPS, come noto, garantiscono l’eguaglianza di accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini e devono essere garantiti in tutti i comuni, anche in forma associata (su questo cfr. anche *infra* artt. 124-126). L’attività volta a garantire le dimissioni protette è individuata fra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli Ambiti, visto il suo riconoscimento come LEPS.

Va inoltre ricordato che l’articolo 22 del D.P.C.M., LEA ([D.P.C.M. 17 gennaio 2017](#)²⁵) prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le cure e l’assistenza domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal [DPCM 14.2.2001](#) – “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione sociosanitaria”

Quanto ai pazienti cronici complessi ai quali si riferisce la disposizione in commento, si tratta di persone con più patologie croniche, spesso anziane, che necessitano di un’assistenza sanitaria e sociale integrata e continua a causa della loro fragilità clinica, rischio di riacutizzazioni e necessità di monitoraggio multidisciplinare per evitare ricoveri.

Il comma 942, al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, rimette al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, **Linee guida per la gestione delle dimissioni protette**. Ad esse spetta individuare le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

Infine **il comma 943** prevede la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendo che alle attività del presente articolo si provvede nei

²⁵ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 944 e 945
***(Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli
infermieri dipendenti da strutture private accreditate)***

I **commi 944 e 945** – inseriti **dal Senato** – estendono agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto²⁶ per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale regime contempla – a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – un'aliquota pari al 5 per cento.

L'estensione in esame è operata con riferimento ai compensi erogati dall'anno 2026²⁷ per il lavoro straordinario del personale suddetto.

²⁶ Cfr. l'articolo 1, comma 354, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

²⁷ Sono escluse, in base al richiamo dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 dai datori di lavoro con riferimento all'anno 2025.

Articolo 1, comma 946
(Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche)

Il **comma 946** – **comma inserito in sede referente** – prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo interistituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, per la valutazione delle questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo è escluso ogni tipo di emolumenti o di rimborsi di spese.

Articolo 1, comma 947

(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

Il **comma 947 dell'articolo 1**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, opera una modifica della normativa riguardante le procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In particolare la **lettera a)** aggiunge successivamente alla lettera c), comma 3 dell'articolo 10-ter del [decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103](#), la lettera **c-bis**, la quale introduce la possibilità da parte del **produttore** di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta transattiva delle **sole imputazioni esigibili**, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'istante di inserire anche le **imputazioni non esigibili**, previa ricezione di ricalcolo dall'Organismo.

A tale riguardo è utile ricordare come l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituito con la [legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 554](#), opera con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. A fronte dell'incremento del contenzioso e della necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie, la disposizione in esame ha lo scopo di favorire la risoluzione definitiva delle controversie. L'obiettivo è incentivare il debitore ad aderire all'accordo transattivo, in modo da ottenere il pagamento immediato di somme di difficile riscossione e la contestuale rinuncia ad ipotesi di ricorso giudiziale.

Il Registro nazionale dei debiti, invece, è stato istituito dall'art. 8-ter del [D.L. n. 5/2009](#) presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle

stesse erogati. Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.

• *Il regime delle quote latte*

Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione "eccedentaria" trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse. A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i "quantitativi nazionali di riferimento", che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi. Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell'attività parlamentare. Si ritiene opportuno ricordare che, con l'art. 10-*bis* del D.L. n. 69/2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 - prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

La **lettera b)** prevede la facoltà di richiedere la **rateizzazione** della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l'applicazione degli interessi legali.

La **lettera c)** novella il comma 6 dell'articolo 10-*ter* della norma sopra citata, in modo da permettere al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, con il pagamento della sola **prima rata** del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione della lettera precedente.

La **lettera d)** aggiorna il comma 7, secondo periodo della norma in questione, aumentando la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante. In particolare, la **riduzione massima** passa da 10 punti percentuali a **15 punti percentuali**.

La **lettera e)** amplia il comma 9, permettendo lo svincolo delle somme del produttore oggetto di pignoramento, anche presso terzi, al solo fine del

pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, nel periodo compreso fra la data di presentazione dell'istanza e i 120 giorni successivi alla ricezione del verbale sottoscritto ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 6.

La **lettera f)** aggiunge, infine, due commi successivamente al comma 10 della sopracitata norma: il comma 10-bis, il quale determina che la comunicazione del ricalcolo degli importi, effettuata attraverso la proposta transattiva, sostituisca la comunicazione ex art. 10-bis, comma 4 della medesima norma, in caso di sottoscrizione della stessa, precisando inoltre che tale ricalcolo non è impugnabile; il comma 10-ter introduce, invece, l'obbligo in capo ad AGEA di procedere all'escussione delle fidejussioni bancarie ed assicurative all'acquisizione dei pegni prestati dalle aziende sanzionate entro 90 giorni, al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie, con l'obbligo di notificare all'Organismo l'esito positivo. Nel caso di transazione con rateazione, l'AGEA disporrà l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione, che sarà iscritto nuovamente in caso di mancato pagamento.

In estrema sintesi, si richiama il [comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023](#), il quale prevede che AGEA per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare si basi sui propri dati nazionali di produzione. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con modalità diverse a seconda della relativa campagna lattiera. Inoltre, il comma 3 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023 prevede che in sede di ricalcolo AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

Articolo 1, commi 948-949
***(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di
committenza dedicata alla ricerca)***

Il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale. Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per approfondimenti, si veda la [Determinazione del 14 novembre 2024, n. 156](#) (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. 2022*), della Corte dei conti, pp. 2-9.

Come sopra segnalato, il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del

provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per approfondimenti sul programma in questione, si vedano la [Relazione al Parlamento per l'anno 2023](#) del Ministero dell'economia e delle finanze nonché la [Determinazione del 14 novembre 2024, n. 156](#) (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. 2022), della Corte dei conti , pp. 10-11.

Articolo 1, comma 950
(Fondo in favore della minoranza slovena)

L'**articolo 1, comma 950** incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena.

Il **comma 950** interviene sulla dotazione del **Fondo** istituito dall'articolo 16 della [legge 23 febbraio 2001, n. 38](#) (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), destinato al **finanziamento degli interventi a tutela della minoranza linguistica slovena** della regione Friuli-Venezia Giulia disponendo, in particolare, un incremento delle risorse del suddetto Fondo pari a **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

In particolare, a norma del comma 1 del sopra citato articolo 16, tale Fondo è istituito nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia ed è finanziato dallo Stato al fine di sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della normativa in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e della legge 5 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Il comma 2 stabilisce invece lo stanziamento per gli anni 2001 e 2002 rinviando, per gli anni successivi, alla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 1, comma 951
(Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)

Il comma 951, inserito dal Senato, prevede che la Regione Abruzzo, entro il 31 gennaio 2026, adotti il Programma Operativo 2026-2028 di prosecuzione del Piano di rientro sanitario, idoneo a garantire l'erogazione dei LEA e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il suddetto triennio. Inoltre, stabilisce che, entro il 15 febbraio 2026, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutino tale Programma Operativo, da recepire entro i successivi dieci giorni. Infine, dispone, a seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma Operativo, l'adozione formale, da parte della Regione, di provvedimenti relativi alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025.

Il comma 951, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce l'adozione, da parte della Regione Abruzzo, **entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026** - con l'obiettivo del miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio, coerentemente con le risorse disponibili - **del Programma Operativo per il triennio 2026-2028 di prosecuzione del Piano di Rientro** (v. *box infra*). Tale Programma è idoneo ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e a **ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale** entro il suddetto triennio 2026-2028.

Inoltre, dispone, **entro il 15 febbraio 2026**, la **valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti** del citato Programma Operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, da recepire entro i successivi dieci giorni.

Prevede anche che, a seguito dell'approvazione definitiva del suddetto Programma Operativo – e in ogni caso entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 174, della [legge n. 311 del 2004](#)²⁸ (v. *infra*) – la Regione adotta formalmente i **provvedimenti relativi alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025**.

Stabilisce, infine, che resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della [legge n. 191 del 2009](#) (v. *infra*).

²⁸ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Si ricorda che il citato comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, più volte modificato da successivi interventi normativi, stabilisce che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale, che persista nel quarto trimestre di un dato esercizio finanziario a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a provvedervi **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**; qualora la Regione persista nella propria inerzia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, determina il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti non vengano adottati dal commissario *ad acta* **entro il 31 maggio**, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap. Scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 86 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 stabilisce che, nel caso in cui venga accertato, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, l'aliquota dell'Irap e l'aliquota dell'addizionale all'Irpef siano incrementate rispettivamente nella misura fissa di 0,15 punti percentuali e di 0,30 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004 (v. *supra*).

• **Titolo Regione Abruzzo e piano di rientro**

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo il 6 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 224 del 13 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per il recupero del disavanzo sanitario e la concomitante riorganizzazione del Servizio sanitario regionale nel rispetto dell'erogazione dei LEA.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 77/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 22/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 112/2013), il Programma Operativo 2016-2018 (DCA 55/2016 e successiva DGR n. 505/2016 di presa d'atto e di

approvazione del Piano, poi modificata ed integrata dalla DGR 576/2016), denominato Piano di riqualificazione del servizio sanitario abruzzese.

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DGR 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2022-2024 (adottato con DGR 14/2023).

Articolo 1, commi 952-953
(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)

I **commi 952-953**, aggiunti nel corso dell'esame al Senato, destinano alcune risorse per gli **screening neonatali**.

Il **comma 952** istituisce un **fondo presso il Ministero della salute**, con una dotazione pari a **500 mila** euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi **screening neonatali**.

Il **comma 953** stabilisce che il riparto delle predette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenga previa intesa in Conferenza unificata, e siano attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi **screening neonatali**. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di nuovi **screening neonatali** non compresi già nell'elenco di cui all'articolo 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167²⁹.

I **commi 952-953**, aggiunti nel corso dell'esame al Senato, destinano alcune risorse per gli **screening neonatali**.

Il **comma 952** istituisce un **Fondo presso il Ministero della salute**, con una dotazione pari a **500 mila** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di **nuovi screening neonatali**.

Lo **screening** neonatale rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione c.d. secondaria. In Italia esso è garantito gratuitamente ed è stato reso obbligatorio per specifiche patologie (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica) con la [legge n. 104/1992](#), poi esteso a circa 40 malattie metaboliche ereditarie dalla [legge n. 167/2016](#) (screening neonatale esteso - SNE). Il decreto sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA (DPCM 12 gennaio 2017), in particolare, garantisce anche a tutti i neonati lo **screening** uditivo e visivo per la sordità e la cataratta congenite. Tramite lo SNE è possibile identificare precocemente i soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, procedere all'accertamento diagnostico in caso di diagnosi confermata ed avviare il paziente al trattamento specifico per la malattia identificata, con successivo richiamo di controllo.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 544, [Legge n. 145 del 2018](#)), successivamente modificata, ha rivisto in più punti la citata [legge n. 167/2016](#)

²⁹ Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

incrementandone la copertura finanziaria di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni) a valere sul fabbisogno sanitario nazionale a decorrere dal 2019, al fine di estendere gli **accertamenti diagnostici obbligatori** anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale. Ha previsto inoltre una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso *screening* neonatale, revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con ISS, regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore, oltre che l'inserimento nei LEA della diagnosi precoce di queste patologie genetiche.

Anche il [decreto del 25 novembre 2024 del Ministero della Salute](#), di concerto con il Mef, che modifica il DM 23 giugno 2023 "Decreto Tariffe" (entrato in vigore dal 30 dicembre 2024) interviene ad aggiornare il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell'assistenza protesica. Tra gli interventi più rilevanti per la specialistica ambulatoriale si ricorda l'erogazione omogenea su tutto il territorio delle prestazioni delle *screening* neonatali.

Il **comma 953** stabilisce che il riparto delle predette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenga previa intesa in Conferenza unificata, e siano attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening* neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della citata legge 19 agosto 2016, n. 167.

La norma prevede che le risorse stanziare siano destinate dalle regioni e dalle province autonome a progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della Legge n. 167/2016.

Si ricorda che al comma 340 una parte delle risorse stanziare (in totale 238 milioni di euro) è destinata alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica.

Articolo 1, commi 954-956
(Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale)

Le disposizioni in esame, **inserite dal Senato**, autorizzano la spesa di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** per la realizzazione di un **programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale (comma 954)**, con l'obiettivo di **individuare precocemente potenziali malattie** causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare **interventi di prevenzione**, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) (**comma 955**). I **criteri e le modalità di attuazione** di tali disposizioni sono definiti con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 956**).

Il **comma 954**, al fine di rafforzare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, dispone l'autorizzazione di spesa di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per la realizzazione di un **programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale**.

Il **comma 955** specifica che lo *screening* relativo alle patologie legate all'inquinamento ambientale è indirizzato all'**individuazione precoce di potenziali malattie causate da esposizione a sostanze inquinanti** e alla **valutazione di interventi di prevenzione** mirati, con riferimento particolare ai **siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)**, sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 252, comma 1, del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#)³⁰, i **siti di interesse nazionale (SIN)**, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Attualmente il numero complessivo dei SIN è di 42³¹. La procedura relativa alla bonifica dei SIN è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si avvale, ai fini dell'istruttoria tecnica, del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di altri soggetti, pubblici o privati, qualificati. La superficie a terra dei SIN copre poco meno di 148.000 ettari, pari allo 0,49% della superficie

³⁰ *Norme in materia ambientale.*

³¹ [Qui](#) i riferimenti normativi per i siti di interesse nazionale.

del territorio italiano, mentre l'estensione delle aree marine è poco più 76.000 ettari. In base a quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del [D.L. n. 152 del 2021](#)³², sono in corso di svolgimento le attività di ricognizione finalizzate alla ripерimetrazione dei siti contaminati classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica³³.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 27 del [D.L. n. 36 del 2022](#)³⁴ ha istituito il **Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)**. Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici. Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)- previsto dalla [legge n. 132 del 2016](#)³⁵ - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.

Il **comma 956** rimette ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei **criteri** e delle **modalità per l'attuazione delle disposizioni** recate dai commi 954 e 955.

³² *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose* (conv. con mod. dalla L. n. 233 del 2021).

³³ Per maggiori dettagli si consulti la [pagina dedicata ai SIN](#) del sito dell'ISPRA.

³⁴ *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* (conv. con mod. dalla L. n. 79 del 2022).

³⁵ *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*.

Articolo 1, commi 957-959
(Fondi per Vibo Valentia)

I **commi 957-959**, introdotti al Senato, autorizzano la spesa, rispettivamente, di **300.000 di euro**, per l'anno **2026**, per l'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "**Parrocchia S. Maria del Soccorso**" con sede in Vibo Valentia, di **400.000 di euro** per il **2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria** sita nella frazione "**Vena Superiore**" del comune di Vibo Valentia, e di **150.000 euro** per l'anno **2026** in favore dell'Associazione "**Il Dono**", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia).

Il **comma 957** autorizza la **spesa di 300.000 di euro** per l'anno 2026, ai fini **dell'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "Parrocchia S. Maria del Soccorso"** con sede in Vibo Valentia (VV).

Il **comma 958** autorizza la **spesa di 400.000 di euro per il 2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore"** del comune di Vibo Valentia (VV).

Il **comma 959** autorizza la **spesa di 150.000 euro** per l'anno 2026 in favore dell'Associazione "Il Dono", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia), al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

Articolo 1, commi 960-961
*(Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*)*

I commi 960 e 961 – introdotti al Senato - incidono sulla disciplina prevista per **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**. È, infatti, **ridefinito l'organico della struttura**, che viene **trasferita presso il Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il **Commissario straordinario utilizzi gli uffici del MASAF** per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le **strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano** di intervento.

Il **comma 960** apporta le seguenti modificazioni alla normativa prevista dall'[art. 7](#) del decreto-legge n. 63/2024 per la **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**:

- la **lettera a)** incide sul comma 2 dell'art. 7 con due interventi normativi: si elimina la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze al procedimento di adozione delle ordinanze commissariali per la costituzione e il funzionamento della struttura di supporto (sopprimendo le parole «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze») e **si trasferisce la struttura** di supporto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste;
- la **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'art. 7 relativo al **contingente di personale** assegnato alla **struttura** del Commissario straordinario. La disposizione in esame **introduce un'unità di livello dirigenziale non generale**, da individuare tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MASAF, e chiamata a svolgere l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate. Si **riduce**, inoltre, il **personale non dirigenziale da 7 a 3 unità**: da una parte si

confermano 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto, e, dall'altra, si sopprimono 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze, 1 unità dal Ministero del turismo, 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 1 unità dal Ministero della salute. La disposizione in esame, infine, stabilisce che le competenze e i requisiti professionali, richiesti al personale della struttura di supporto, sono individuati dal Commissario straordinario con ordinanza;

- la **lettera c)**, inserendo il comma 3-*bis* all'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste per la **gestione della contabilità** e la **rendicontazione** delle spese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- la **lettera d)** modifica il comma 4 dell'art. 7, prevedendo che la **struttura di supporto**, nei limiti di ulteriori 6 unità di personale non dirigenziale, **sia integrata** non solo dagli enti territoriali interessati dagli interventi per contenere e contrastare la proliferazione del granchio blu, ma anche **dalle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali**;
- la **lettera e)**, modificando il comma 8 dell'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario può avvalersi delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano di intervento**, eliminando il riferimento alle attività previste ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

Si ricorda che l'art. 7 del sopra citato D.L. n. 63 del 2024 ha previsto la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (*Callinectes sapidus*). La stessa disposizione disciplina, oltre alla struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto, il Piano di intervento.

Il comma 5, infatti, prevede l'adozione di un Piano di intervento, in cui sono delineate le diverse misure atte al contenimento e al contrasto della specie del granchio blu. Il predetto Piano - che è trasmesso dal Commissario Straordinario al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - contiene diversi interventi tra i quali quelli diretti a:

- 1) salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

- 2) catturare la specie del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- 3) porre in essere strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
- 4) impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
- 5) promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore ittico.

Il comma 6 stabilisce che per la redazione del Piano sopra illustrato - che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - il Commissario può avvalersi dell'ISPRA, del CNR e del CREA.

Si rappresenta che con [DPCM del 12 settembre 2024](#) il dottor Enrico Catarino è stato nominato Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu.

Il [22 gennaio 2025](#) è stato presentato al MASAF il "Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu", la cui finalità è la tutela della biodiversità degli habitat colpiti, attraverso il contenimento e il contrasto della proliferazione della specie invasiva. Il Piano, inoltre, mira a prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca. Tra le principali misure si segnalano il contenimento e lo smaltimento del granchio blu, la protezione delle strutture di acquacoltura, la valorizzazione delle biomasse attraverso utilizzi alternativi e il sostegno economico alle imprese del settore.

Il **comma 961** contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione della disposizione in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• *Diffusione e proliferazione della specie granchio blu*

Si ricorda che con [decreto del 19 marzo 2024](#), è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu nei territori della regione Veneto (analoghi decreti, [decreto 19 marzo 2024](#), e [decreto 23 maggio 2024](#), hanno interessato le regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Tali decreti sono stati emanati ai sensi dell'[art. 6](#) del decreto legislativo n. 102 del 2004 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.

Tra le principali risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza si ricordano:

- **2,9 milioni di euro** in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);

- l'istituzione di un Fondo con dotazione di **500 mila euro** per l'anno 2023 in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);

- **1 milione di euro** per l'anno **2024**, **3 milioni** per l'anno **2025** e **6 milioni** per il **2026** per l'attuazione del Piano di intervento (art. 7, comma 9, D.L. n. 63/2024);

- **3,7 milioni di euro** per l'anno **2024** al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (art. 1, comma 6-*octies*, D.L. n. 155/2024);

- le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel limite complessivo di **32 milioni di euro**, sono **destinate ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu** (art. 1, comma 5, D.L. n. 63/2024);

- **10 milioni** di euro a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla proliferazione della specie granchio blu ([D.M. 13 novembre 2023](#)).

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella risoluzione Castiglione [n. 8-00027](#) e nella risoluzione Davide Bergamini n. [8-00028](#) entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati in data 17 ottobre 2023.

Articolo 1, commi 962-965
Benefici per imprese energivore

La previsione, **aggiunta** nel corso dei lavori parlamentari **al Senato**, introduce benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le cd. imprese energivore.

La previsione, aggiunta al Senato, dispone al **comma 962** che alle imprese rientranti, nell'[elenco](#) delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. energivore) istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ([CSEA](#)) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli [allegati A e B](#) alla legge n. 232/2016, un **credito d'imposta** nelle misure stabilite dai [commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024 \(legge n. 56/2024\)](#).

Il **comma 963** prevede che il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997](#) (si segnala che la disposizione da ultimo menzionata è confluita nell'[art. 3 del d.lgs. n. 33/2025](#)).

Il **comma 964** prevede che con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963. *Si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il decreto attuativo debba essere adottato.*

Il **comma 965** prevede che al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al [decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 2024.

Articolo 1, comma 966
(Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano)

Il **comma 966**, introdotto **al Senato**, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, per il **Comune di Latina** per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano**.

Il **comma 966**, introdotto **al Senato**, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, per il **Comune di Latina**, per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano**.

Il testo in commento sembra riferirsi alla [Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi](#), ospitata dall'**Auditorium di Milano**.

La citata fondazione, nata nel **2002** come evoluzione della precedente Associazione, come recita lo [statuto](#), si pone l'obiettivo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica, svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, a Milano e nella Regione Lombardia, in un contesto di educazione del pubblico alla musica ed agli ambiti e profili culturali ad essa connessi, assumendo nel contempo la funzione di ambasciatrice, in Italia e all'estero, dei valori culturali espressi.

Si fa presente che la predetta Fondazione, è destinataria, **per l'anno 2025**, di un contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito "Musica", settore "Istituzioni concertistico-orchestrali", pari a **1.536.512,00 euro** ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)).

Articolo 1, comma 967
(Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

Il comma 967, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una deroga all'applicazione della disciplina in materia di **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per le **partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate** nonché per le **partecipazioni da queste ultime detenute**.**

Il comma 967, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge il comma 9-bis all'articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui decreto legislativo n. 175 del 2016, volto a prevedere una deroga all'applicazione della disciplina in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, contenuta all'articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 2016.

Sinteticamente, il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 **prevede** una procedura di carattere ordinario che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, consistente in **un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni**, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un **piano di riassetto ai fini della razionalizzazione** del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse.

Il nuovo **comma 9-bis** stabilisce che le previsioni normative di cui all'articolo 20 **non si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate** - comprese le società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati nonché le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati - **e alle partecipazioni da queste ultime detenute**.

Articolo 1, comma 968
(Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto)

Il comma 968, introdotto dal Senato, al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.".

Alla copertura degli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

La disposizione in esame – al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione – autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore del gestore del servizio idrico **"Livenza Tagliamento Acque S.p.A."** (LTA S.p.A.).

Nel [sito internet della LTA S.p.A.](#) si legge che “Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è la società per azioni a totale controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nei comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Caorle (frazione Brussa) in provincia di Venezia, Meduna di Livenza in Provincia di Treviso, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Fiume Veneto, Casarsa, Zoppola, San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene e San Giorgio della Richinvelda, Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro in provincia di Pordenone”.

Nel [bilancio d'esercizio 2024 della LTA S.p.A.](#) viene ricordato che la LTA:

- è una società per azioni a capitale totalmente pubblico;
- è beneficiaria di affidamento *in-house* per la gestione, del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei 42 Comuni Soci fino al 30 giugno 2039;
- serve un territorio di 1.689 km², in cui risiedono circa 300.000 persone.

Alla **copertura degli oneri** relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 177, della legge di bilancio

2021 (L. 178/2020), vale a dire del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì stabilito che all'**assegnazione delle risorse** al medesimo ente gestore si provvede **con delibera del CIPESS**, previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

Articolo 1, comma 969
(Programma Tourism Digital Hub-TDH)

Il **comma 969**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «*Tourism Digital Hub - TDH*», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

A tale riguardo si ricorda che il [*Tourism Digital Hub*](#) (TDH) è una piattaforma digitale nazionale italiana, finanziata dal PNRR, che mira a connettere l'intero ecosistema turistico (imprese, operatori, istituzioni) attraverso il portale Italia.it, per valorizzare e promuovere l'offerta turistica italiana in modo integrato, offrendo alle aziende servizi di visibilità, dati e formazione, e ai turisti informazioni complete e personalizzate.

La disposizione in esame, pertanto, attraverso il finanziamento sopra citato, mira a dare continuità operativa e a mantenere le funzionalità e i servizi offerti dal programma *Tourism Digital Hub* (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal [PNRR](#).

Articolo 1, commi 970-971
(Disposizioni su aeroporto di Pescara)

I **commi 970 e 971**, introdotti nel corso dei lavori parlamentari, introducono nuove disposizioni per il finanziamento dell'aeroporto di Pescara.

Il **comma 970** prevede che tra gli aeroporti che godono di continuità territoriale di cui all' [articolo 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289](#) sia inserito l'aeroporto di Pescara.

Il **comma 971** prevede che per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli [articoli 16 e 17 del regolamento\(Ce\) numero 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008](#) è autorizzata la spesa di **500 mila euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028**. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata e individuare altresì sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento CE n. 1080/ 2008.

Articolo 1, comma 972

(Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca)

Il **comma 972** attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati [Istituto universitario di studi superiori \(I.U.S.S.\) di Pavia](#) e [Scuola IMT \(istituzioni, mercati, tecnologie\) Alti Studi di Lucca](#), in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati [Istituto universitario di studi superiori \(I.U.S.S.\) di Pavia](#) e [Scuola IMT \(istituzioni, mercati, tecnologie\) Alti Studi di Lucca](#), in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

In particolare, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005](#), pubblicato nella GU n. 178 del 2 agosto 2005, ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale, e ha al contempo approvato il relativo statuto. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi: 1) classe di scienze umane; 2) classe di scienze sociali; 3) classe di scienze e tecnologie; 4) classe di scienze biomediche. L'Istituto istituisce inoltre: a) corsi di master di secondo livello; b) corsi di dottorato di ricerca; c) corsi di

perfezionamento post-dottorali; d) corsi di alta formazione permanente; e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Università di Pavia.

Il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005](#), pubblicato nella GU n. 279 del 30 novembre 2005, ha istituito, a decorrere dall'a.a. 2005-2006, la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, della quale ha altresì approvato lo statuto. La Scuola, per l'attuazione delle proprie finalità, istituisce corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica.

In base alla [tabella A](#) allegata al [DM n. 595 del 7 agosto 2025](#), recante i *Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025*, l'importo totale a valere sul FFO 2025, comprensivo della quota base, di quella premiale, dell'intervento perequativo e dei piani straordinari è pari a € 15.037.761 per l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e a € 12.667.170 per la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.

Articolo 1, comma 973
(Clausola di salvaguardia)

Il **comma, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La previsione in commento stabilisce quindi che le disposizioni legislative che vengono introdotte non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti (in questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023).

Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

La clausola di salvaguardia è costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di rendere più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione.

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"³⁶.

La lettera della disposizione in commento coincide, in linea di massima, con la formulazione ormai consolidata della clausola di salvaguardia, ivi compreso il riferimento generale - solitamente presente nelle clausole di salvaguardia - anche alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Con tale riferimento si ribadisce quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge costituzionale, e cioè che le disposizioni della medesima si applicano anche alle regioni e alle province ad autonomia speciale nelle ipotesi in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

³⁶ Si veda Corte costituzionale n. 78 del 2020. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n. 40 del 2016, n.156 del 2015 e n. 77 del 2015.

SEZIONE II**APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE****Articolo 2*****(Stato di previsione dell'entrata)***

L'articolo 2 approva lo stato di previsione dell'Entrata.

Ai sensi dell'**articolo 2** si definisce che l'ammontare delle **entrate** previste per l'**anno finanziario 2026** afferenti imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento **accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato**, per effetto di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, **risulta** dall'annesso stato di previsione dell'entrata di cui alla **Tabella n. 1**, di seguito riepilogata.

Previsioni entrate integrate per il triennio 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
Entrate tributarie	643.956	652.425	675.337	31.381	689.386	703.690
Entrate extra-tributarie	84.531	91.857	93.189	8.658	84.770	82.932
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	345	355	252	-93	253	251
Totale entrate finali	728.832	744.637	768.779	39.947	774.408	786.873

Articolo 3

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

L'articolo 3 reca, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle **spese del Ministero dell'economia e delle finanze**, per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

I **successivi commi** sono volti a fissare il limite massimo di emissione di titoli pubblici, a determinare la dotazione di bilancio dei fondi di riserva e speciali (Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) nonché ad introdurre numerose disposizioni di natura contabile e gestionale per l'esercizio 2026.

In sede di **esame al Senato** sono stati **modificati**: il **comma 6**, aumentando da 10 a 13 miliardi il **limite massimo degli impegni** assumibili per il 2026 da parte di **SACE S.p.A.** nell'ambito dello **schema di garanzia c.d. Archimede**; il **comma 8**, riducendo da **10.500 milioni a 10.212 milioni** la dotazione del **Fondo di riserva** per le autorizzazioni di cassa; il **comma 23**, **aumentando da 200 a 500 milioni** il limite delle **garanzie rilasciate dal Fondo Italiano per lo Sport**.

L'articolo 3 autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	530.584	542.014	548.030	17.446	535.075	511.439
% sulle spese finali STATO	57,9	59,2	59,4	-	58,7	58,2
Rimborso passività finanziarie	283.732	282.344	329.999	46.267	302.843	340.775
SPESE COMPLESSIVE	814.316	824.358	870.030	55.714	837.918	852.314

Il **comma 2** fissa, ai sensi dell'art. 21, comma 11-ter, della legge n. 196 del 2009, il **limite massimo di emissione di titoli pubblici**, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni

debitorie per ciascun anno del triennio. Il limite è stabilito in **135 miliardi di euro per il 2026, 115 miliardi per il 2027 e 80 miliardi per il 2028.**

I **commi da 3 a 6** disciplinano l'attività dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (**SACE S.p.A.**) stabilendo, per l'anno finanziario **2026**, in 10 miliardi i **limiti di impegni assumibili** per le **garanzie di durata fino a 24 mesi** e in **64 miliardi** per le **garanzie di durata superiore a 24 mesi** (comma 3). Viene infine definito (comma 5) il **limite cumulato degli impegni** derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea che SACE S.p.A. e il Ministero dell'economia, per conto dello Stato e senza vincolo di solidarietà, assumono in **260 miliardi**, per l'esercizio finanziario **2026**. Il comma 6 fissa il **limite massimo degli impegni** assumibili per il 2026 da parte di **SACE S.p.A.** nell'ambito dello **schema di garanzia c.d. Archimede**, di cui all'articolo 1, comma 267, della legge di bilancio 2024. Tale limite, definito in **10 miliardi** di euro dal testo originario del disegno di legge di bilancio, è stato **aumentato a 13 miliardi** a seguito di una modifica **approvata al Senato**.

Il **comma 7** fissa in 140 miliardi di euro, per l'esercizio finanziario 2026, il **limite massimo di impegni** che il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** può assumere con riferimento all'esposizione di garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

Il **comma 8** autorizza la dotazione per l'**anno finanziario 2026** dei **fondi** di cui agli artt. 26-29 della legge n. 196 del 2009, nei seguenti importi:

- **900 milioni** per il **Fondo di riserva per le spese obbligatorie** (art. 26 della legge n. 196 del 2009);
- **1.200 milioni** per Fondo speciale per la **riassegnazione dei residui** passivi della spesa di parte **corrente** eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, della legge n. 196 del 2009);
- **1.500 milioni** per il Fondo speciale per la **riassegnazione dei residui** passivi della spesa in **conto capitale** eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, della legge n. 196 del 2009);
- **800 milioni** per il **Fondo di riserva per le spese impreviste** (art. 28 della legge della legge n. 196 del 2009);
- **10.500 milioni** per il **Fondo di riserva** per le autorizzazioni di **cassa** (art. 29 della legge n. 196 del 2009). Con una modifica approvata al **Senato**, la dotazione del Fondo è stata **ridotta da 10.500 milioni a 10.212 milioni**.

I **successivi commi** recano **disposizioni di carattere contabile**, finalizzate alle attività di gestione delle dotazioni di competenza e cassa del Ministero, cui si provvede con decreti del Ministro o del Ragioniere generale dello Stato.

Si segnalano, in particolare, due commi:

- il **comma 23**, che fissa il limite delle **garanzie rilasciate dal Fondo Italiano per lo Sport**, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025. Con una modifica **approvata al Senato**, il **limite delle garanzie** rilasciate dal Fondo italiano per lo sport è **aumentato da 200 a 500 milioni**.
- il **comma 24**, che prevede, a decorrere **dall'anno 2026**, che le **risorse residue** della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale **assegnate alla categoria delle dipendenze patologiche**, a valere sulla quota afferente alle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 105 del 2023, **possono essere versate all'entrata del bilancio** dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla **prevenzione al recupero dalle tossicodipendenze** e dalle altre **dipendenze patologiche**.

Riguardo al comma 24, si ricorda che le risorse della quota dell'**otto per mille dell'IRPEF** a diretta **gestione statale** sono destinate al finanziamento di alcune specifiche **tipologie di interventi**, espressamente individuate dall'**articolo 48** della legge 20 maggio 1985, n. 222 (*"Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"*): fame nel mondo, calamità naturali, assistenza a rifugiati e minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica e, dal 2023, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La normativa vigente dà facoltà al **contribuente**, che **opta per lo Stato**, di poter **scegliere anche la categoria di intervento** alla quale destinare l'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale.

L'importo liquidato dall'Agenzia delle Entrate in base alle scelte dei contribuenti è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2780) ed è successivamente **trasferito** al bilancio di previsione della **Presidenza del Consiglio** dei ministri (cap. 224), cui compete la predisposizione degli schemi di ripartizione delle risorse tra le finalità di intervento previste dall'articolo 48 della legge n. 222/1985 e la fase istruttoria di scelta delle istanze ammissibili al contributo.

Gli eventuali **residui** della ripartizione **sono redistribuiti** mediante apposita **delibera del Consiglio dei ministri**, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.

La categoria relativa alle **dipendenze patologiche** è rientrata tra le **possibilità di scelta** dei contribuenti a partire dai redditi dell'anno 2023, **dichiarati nel 2024**.

Poiché per questa nuova categoria di interventi, le **scelte espresse** saranno rilevanti soltanto ai fini del riparto delle risorse dell'otto per mille dell'anno 2027,

da effettuarsi nel 2028³⁷, il D.L. n. 105/2023 ha previsto una **disciplina transitoria**, che ha consentito il finanziamento di tali interventi già dal 2023, con l'assegnazione di una **quota determinata annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri**, a valere sulle somme dell'otto per mille IRPEF destinate allo Stato per le quali i **dichiaranti non hanno espresso una scelta** tra le categorie di intervento.

In particolare, **l'articolo 7, comma 1, D.L. n. 150/2023**, richiamato dal comma 24 in esame, ha previsto **per l'anno 2023 una assegnazione prioritaria** della quota statale riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, per il **finanziamento** degli interventi straordinari relativi a **recupero dalle tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche.

In via transitoria, in attesa dell'entrata a regime nel riparto della scelta espressa, tale categoria **partecipa al riparto anche negli anni dal 2024 al 2027** ai sensi dell'**articolo 8, comma 2**, del medesimo decreto-legge n. 105, con l'assegnazione di una quota determinata annualmente con **deliberazione del Consiglio dei ministri**, a valere sulle somme dell'otto per mille IRPEF destinate allo Stato, per le quali i dichiaranti non hanno espresso una scelta tra le categorie di intervento (cd. quota non espressa).

La norma introdotta dal **comma 24** in esame sembrerebbe volta a prevedere **dal 2026 una procedura** che consente l'**assegnazione diretta dei residui di ripartizione** afferenti alla quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale assegnata alla **Categoria** relativa alle **dipendenze patologiche, in alternativa o in aggiunta a quella disciplinata dal D.P.R. n. 76 del 1998**, che contempla una **delibera** del Consiglio dei ministri, nel **rispetto delle finalità** della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La norma, che configura una possibilità ma non un obbligo, non indica tuttavia le modalità i termini di tali operazioni di versamento all'entrata – da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cui bilancio autonomo sono iscritte le risorse dell'otto per mille statale oggetto di ripartizione – e di riassegnazione delle medesime risorse alla spesa per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

*Ai fini della corretta formulazione della norma, sarebbe opportuno sostituire il richiamo all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 105 del 2025 (che afferisce alle risorse assegnate alla categoria nel 2023, le cui operazioni di riparto, anche dei residui, sono **già concluse**) con il riferimento all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge, che fa riferimento alle risorse assegnate in favore della categoria delle dipendenze patologiche ai fini del riparto degli anni dal 2024 al 2027.*

³⁷ Come già ricordato, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, la quota pari all'otto per mille dell'IRPEF è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al **terzo periodo d'imposta precedente**.

Riguardo alle **risorse residue della categoria relativa alle dipendenze patologiche, oggetto di ripartizione nel 2023**, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa degli schemi di DPCM di ripartizione della quota statale dell'otto per mille IRPEF dell'anno 2024, attualmente all'esame del Parlamento (A.G. n. 336, 337, 338, 339 e 340), tali **residui 2023**, pari a **53.276.969 euro**, sono stati **assegnati al Dipartimento delle Politiche Antidroga** del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di progetti nell'ambito della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, **con delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024** (vedi [comunicato](#)).

Le ulteriori somme residuali, non utilizzate dal Dipartimento Politiche Antidroga, sono state successivamente destinate, dall'**articolo 21-*quinquies* del D.L. 14 marzo 2025, n. 25**, all'istituzione di un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute, **dotato di 23.276.969 euro per l'anno 2025**, diretto a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle dipendenze patologiche, al fine di assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate.

Articolo 4

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo 4 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero delle imprese e del made in Italy** (MIMIT) in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero delle imprese e del made in Italy**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 3**.

Si riportano di seguito le **spese finali del MIMIT** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	14.943	15.104	9.371	-5.572	8.863	6.924
% sulle spese finali STATO	1,6	1,6	1,0		1,0	0,8

Il **comma 2** dispone che le **somme** impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle **aree di crisi siderurgica** di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993 (L. n. 513/1993), **resesi disponibili** a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2026, con decreti del Ministero dell'economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993³⁸.

³⁸ Il [decreto-legge n. 120/1989](#) (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il [decreto-legge n. 410/1993](#) (l. n. 513/1993) ha disposto, all'articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, **per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi**

Il **comma 3** dispone che gli **importi dei versamenti** effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione **dell'entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa**, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli **appositi capitoli** dei pertinenti programmi dello **stato di previsione del MIMIT**, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (**cap. 7342**) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (**cap. 7483**).

siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse rese disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Infine, l'[articolo 27](#) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta del **capitolo 7483** “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del **Fondo crescita sostenibile** (n. 1201).

Articolo 5

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

L'**articolo 5** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi carattere formale e di natura contabile.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	193.430,4	193.632,3	186.214,0	-7.216,4	186.632,9	184.881,7
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>	<i>20,5</i>		<i>20,6</i>	<i>21,2</i>

Il successivo **comma 2** dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 75/2023) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Articolo 6

(Stato di previsione del Ministero della giustizia)

L'articolo 6 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero della giustizia**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5), e **autorizza** altresì il **Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all'entrata del bilancio statale** al fine di destinarle all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all'attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero della giustizia**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 5**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero della giustizia** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	11.483	11.765	11.404	-79	11.247	11.010
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>		<i>1,2</i>	<i>1,3</i>

I **commi 2 e 3** recano disposizioni volte ad **autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare**, con propri decreti, **alla missione «Giustizia»** dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2026 talune somme versate al bilancio dello Stato.

In particolare, il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare **somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati** all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026:

- «Amministrazione penitenziaria» (6.1);
- «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).

Si tratta di somme destinate:

- alle spese per il **mantenimento**, per l'**assistenza** e per la **rieducazione** dei detenuti e degli internati;
- per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al **miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali**;
- per le **attività sportive** del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Analogamente, il **comma 3** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le **somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**, nei seguenti programmi nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026:

- «Giustizia civile e penale» (6.2);
- «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» (6.6).

Si tratta di somme derivanti:

- da **convenzioni** stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame;
- da **contributi, rimborsi e finanziamenti** provenienti da organismi, anche internazionali.

Le suddette somme sono destinate alle **spese per il funzionamento degli uffici giudiziari** e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla **cooperazione giudiziaria internazionale**.

Articolo 7

(Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)

L'**articolo 7** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 6**).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del MAECI per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	3.381,1	3.718,6	3.833,9	452,8	3.655,3	3.191,0
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>		<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>

Il **comma 2** autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Più in dettaglio, il **comma 2** autorizza il Ministero ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della [legge 6 febbraio 1985, n. 15](#), e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di

previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

Articolo 8

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

L'**articolo 8** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito** e altre disposizioni ad esso connesse.

Il **comma 1** autorizza l'**impegno e il pagamento** delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	56.961,5	57.571,8	57.947,5	986	57.345,2	57.151,2
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>6,2</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>		<i>6,3</i>	<i>6,5</i>

Il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione ai pertinenti programmi** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare **azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti** in età scolare.

Il **comma 3** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione al fondo unico per l'edilizia scolastica** di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del D.L 18 ottobre 2012, n. 179 (legge 17 dicembre 2012, n. 221) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Articolo 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno)

L'articolo 9 contiene, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026. I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2026-2028 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le modifiche approvate al Senato.

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	30.994	32.147	30.329,3	-664,7	30.456,3	30.035,7
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>3,4%</i>	<i>3,5%</i>	<i>3,3</i>		<i>3,3</i>	<i>3,4</i>
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	<i>22,7</i>	<i>22,7</i>	<i>24</i>	<i>1,2</i>	<i>23,7</i>	<i>25,1</i>
SPESE COMPLESSIVE	31.017	32.170	30.353,3	-663,7	30.480,1	30.060,8

Il comma 2 prevede che le somme versate all'entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della

pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2026 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: *cfr.* cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 14,8 milioni per il 2026).

Il **comma 4** autorizza, per il 2026, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 63,58 milioni per il 2026, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 100 milioni per il 2026.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2026, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis* del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all'obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un'esenzione dal pagamento del contributo.

Per il medesimo anno, il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le **variazioni compensative di bilancio**, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, del TU in materia di immigrazione).

Il **comma 7** autorizza per il 2026 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le **variazioni**

compensative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come **lavoro straordinario** (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2025.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti **variazioni di bilancio** (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2026 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie **variazioni compensative di bilancio** delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall'articolo 43 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», **relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero** (che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 5,8 milioni).

Il **trasferimento delle risorse** è funzionale all'attuazione dell'articolo 1808, co. 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero mensile e un'indennità speciale **per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare** destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Articolo 10

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

L'articolo 10 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l'anno finanziario 2026.

L'articolo in esame autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	3.360,6	3.856,4	3.444	83,4	2989,1	2.500,7
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>		<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>
Rimborso passività finanziarie	0,9	0,9	1,0	0,1	1,0	1,1
SPESE COMPLESSIVE	3.361,5	3.857,3	3.445	83,5	2990,1	2.501,7

Articolo 11

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti)

L'articolo 11 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT)**, per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10) e reca altresì disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

L'articolo in esame autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT)**, per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2025	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2026	DIFF. BIL 2026- BIL 2025	DDL DI BILANCIO 2027	DDL DI BILANCIO 2028
SPESE FINALI	17.265,6	18.547,3	<i>1281,7</i>	21.393,3	19.015,3
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>1,9%</i>	<i>2 %</i>		<i>2,3 %</i>	<i>2,2 %</i>

I commi successivi dell'art. 144 prevedono:

- il numero massimo degli **ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto** da mantenere in servizio come forza media nel 2026 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, 35 ufficiali piloti di complemento e 6 ufficiali delle forze di completamento) (**comma 2**);
- il numero massimo degli **allievi del Corpo delle capitanerie di porto** da mantenere alla frequenza dei **corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare**, per l'anno 2026, pari a 170 unità (**comma 3**);
- il rinvio all'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, che indica le spese per le

quali possono effettuarsi, per il 2026, con **decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste»**, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (**comma 4**);

- la **possibilità di versare** in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, da parte dei funzionari delegati, i **fondi** di qualsiasi provenienza, ai sensi del **regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera** (**comma 5**);
- l'applicazione delle **disposizioni** legislative e regolamentari in vigore presso il **Ministero della difesa**, in quanto compatibili, alla gestione dei **fondi**, delle **infrastrutture** e dei **mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto** (**comma 6**);
- l'**autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare**, allo **stato di previsione del MIT** per il 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai **corrispettivi di concessione** offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni **autostradali** nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (**comma 7**).

Articolo 12

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

L'articolo 12 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

L'articolo in esame autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2026-2028 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le modifiche approvate al Senato.

Spese del Ministero dell'Università e della ricerca - anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. Bil. 2026/ ASS. 2024	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	14.036,6	14.084,9	13.902,4	-134,2	14.273,6	13.991,3
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>1,53%</i>	<i>1,51%</i>	<i>1,5 %</i>		<i>1,6 %</i>	<i>1,6 %</i>
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>	<i>4,7</i>	<i>0,1</i>	<i>4,9</i>	<i>5,1</i>
SPESE COMPLESSIVE	14.041,1	14.089,4	13.907,1	-134	14.278,5	13.996,4

Articolo 13 (Stato di previsione del Ministero della Difesa)

L'**articolo 13** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

L'articolo 13 autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 12**).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	31.298,4	34.027,9	32.415,7	+1.121,3	32.718,2	32.082,9
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>3,4</i>	<i>3,7</i>	<i>3,5</i>		<i>3,6</i>	<i>3,7</i>

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 6**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2026: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2026; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole militari e dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media per il 2026.

Nel corso dell'esame **al Senato** il numero massimo degli **ufficiali ausiliari delle forze di completamento della Marina** è stato elevato da 45 a 75 (comma 2, lettera c), punto 2). Inoltre, la consistenza organica degli **allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma di Carabinieri** è stata elevata da 130 a 132.

Il **comma 7** consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della

missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 8** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 9** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

Il **comma 10** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.

Il **comma 11** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2026 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.

Il **comma 13** autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il **comma 14** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato **dalle istituzioni dell'Unione europea**, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo **strumento europeo per la pace (EPF - European Peace Facility)** tese a sostenere ulteriormente **le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine**.

Il **comma 15** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli

stanziamenti della Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” e la Missione “Difesa e sicurezza del territorio” Programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”.

Il **comma 16** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2026 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di **progetti di investimenti aventi rilevanza strategica**.

Articolo 14

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed delle foreste e disposizioni relative)

L'articolo 14 contiene disposizioni di natura contabile relative allo **stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** (MASAF), oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle **spese** contenute nel relativo **stato di previsione**.

In particolare, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). Si riportano di seguito i **dati riassuntivi delle spese del Ministero** per gli anni **2026-2028**, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	2.043	2.115	1.758	-285	1.617	995
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>		<i>0,2</i>	<i>0,1</i>

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2026, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2026, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all'attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Articolo 15

(Stato di previsione del Ministero della cultura)

L'**articolo 15** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della cultura e altre disposizioni ad esso connesse.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Si riportano di seguito le **spese del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero della cultura per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	3.101,4	3.257,4	3.066,6	-34,8	3.248,5	3.028,8
% sulle spese finali STATO	0,3	0,3	0,3		0,3	0,3
Rimborso passività finanziarie	2,9	2,9	3,1	0,2	3,2	3,3
SPESE COMPLESSIVE	3.104,3	3.260,3	3.069,7	-34,6	3.251,7	3.032,1

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**.

Il **comma 3** poi prevede che ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il **Ministro dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le **occorrenti variazioni compensative** di bilancio, in termini

di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli **acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità**, nonché per l'esercizio del diritto di **prelazione** da parte dello Stato su **immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte** antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su **materiale archivistico** pregevole e materiale **bibliografico**, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e **pubblicazioni periodiche**, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Il **comma 4**, infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del **piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura** dal relativo personale si provvede mediante **ordini collettivi di pagamento** con il sistema denominato "**cedolino unico**", ai sensi dell'art. 2, comma 197, della [legge n. 191 del 2009](#). A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 316 della [legge di bilancio 2018](#) prevede che, nel **limite massimo di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018 (incrementati a **7 milioni di euro annui** dall'articolo 87, comma 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia), **le operazioni e i servizi svolti** in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura **dal relativo personale** si considerano **prestazioni accessorie diverse dallo straordinario**.

Articolo 16

(Stato di previsione del Ministero della salute)

L'**articolo 16** contiene disposizioni autorizzatorie di natura normativo-contabile relative allo **stato di previsione del Ministero della salute**, autorizzando l'**impegno** e il **pagamento** delle **spese** contenute nel relativo stato di previsione (Tabella n. 15) per l'anno 2026 (**comma 1**).

Autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal **riparto della quota dell'1% del Fondo sanitario nazionale** complessivo per il finanziamento di specifiche attività di ricerca corrente e di cura, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (**comma 2**).

L'**articolo 16, comma 1**, autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero della salute**, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Di seguito si riportano le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese finali del Ministero della salute per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026-BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	2.463	2.695	2.578	115	2.479	2.359
<i>in % spese finali STATO</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>		<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

Il **comma 2** dispone che, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota prevista dall'articolo 12, comma 2, del [D.Lgs. n. 502 del 1992](#)³⁹, iscritti in bilancio nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

³⁹ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Si ricorda che l'articolo 12, comma 2, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede che **una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale** è destinata al finanziamento di attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da particolari istituti a carattere sanitario (tra cui ISS, IRCCS di diritto pubblico e privato e Istituti zooprofilattici), di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale per progetti di ricerca a carattere interregionale o nazionale (inerenti agli aspetti gestionali, alla valutazione dei servizi, alle tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie e alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), oltre che dei rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, per spese derivanti da prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Articolo 17

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

L'articolo 17 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero del turismo**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

L'articolo 17 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero del turismo**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 16**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero del turismo per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	425	426	273	-152	293	207
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>	<i>0,03</i>		<i>0,03</i>	<i>0,02</i>

Articolo 18 *(Totale generale della spesa)*

L'articolo 18 dispone l'approvazione del **totale generale della spesa** per il triennio 2026-2028.

La tabella che segue riporta i **totali generali della spesa complessiva del bilancio dello Stato** per il **triennio 2026-2028**, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come approvati dall'articolo 18, alla luce delle **modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato**, risultanti dalla Nota di variazioni.

Totali generali della spesa

(valori in milioni di euro)

	COMPETENZA			CASSA		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
SPESE COMPLESSIVE	1.253.161	1.215.178	1.219.624	1.278.258	1.231.073	1.232.378

Articolo 19 (Quadro generale riassuntivo)

L'articolo 19 dispone l'approvazione dei **quadri generali riassuntivi** del bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028.

Il **quadro generale riassuntivo** del bilancio dello Stato espone, nelle tabelle in esso allegate, le **entrate e le spese del bilancio integrato** dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i **risultati differenziali** del bilancio, quali il **saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il **risparmio pubblico** (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il **ricorso al mercato** (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).

La tabella che segue riporta i **dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato 2026-2028**, approvato dall'articolo 19, aggiornati alla luce delle **modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato**, come risultanti dalla Nota di variazioni.

Quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028
Entrate Tributarie	675.337	689.386	703.690
Entrate Extra-tributarie	93.189	84.770	82.932
Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali	252	253	251
ENTRATE FINALI	768.779	774.408	786.873
Spese correnti	791.229	788.655	790.660
Spese conto capitale	131.888	123.634	88.154
SPESE FINALI	923.117	912.289	878.815
Rimborso prestiti	330.045	302.889	340.809
SPESE COMPLESSIVE	1.253.161	1.215.178	1.219.624
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Saldo netto da finanziare	-154.338	-137.881	-91.942
Risparmio pubblico	-22.703	-14.499	-4.039
Ricorso al mercato	-484.382	-440.770	-432.751

Fonte: Nota di variazioni al bilancio.

Nel **quadro generale riassuntivo** è inoltre esposta la **ripartizione delle spese** del bilancio dello stato **per Ministero**, in termini di competenza e di cassa, secondo la classificazione funzionale COFOG per **divisioni** e secondo la classificazione economica per **categorie**.

Nella tabella che segue sono riepilogate, in termini di competenza, le spese complessive del bilancio dello Stato ripartite per **divisioni** (classificazione funzionale COFOG).

Ripartizione delle spese del bilancio dello stato per divisioni – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

DIVISIONI	2026	2027	2028
Servizi generali delle PA	769.726	743.366	787.094
Difesa	29.249	29.785	29.197
Ordine pubblico e sicurezza	31.607	31.872	31.333
Affari economici	127.684	115.686	83.994
Protezione dell'ambiente	3.427	3.141	2.402
Abitazione e assetto territoriale	8.429	8.897	7.752
Sanità	18.736	18.676	16.979
Attività ricreative, culturali e di culto	8.044	7.890	7.383
Istruzione	69.363	68.956	68.543
Protezione sociale	186.895	186.909	184.957
SPESE COMPLESSIVE	1.253.161	1.215.178	1.219.624

Fonte: Nota di variazioni al bilancio.

Nelle due tabelle che seguono sono riepilogate, in termini di competenza, le **spese** e le **entrate finali** del bilancio dello Stato ripartite per **categorie** (classificazione economica), come esposte nel quadro generale riassuntivo.

Ripartizione delle spese finali per categorie economiche – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

CATEGORIE	2026	2027	2028
Redditi da lavoro dipendente	114.017	115.345	117.012
Consumi intermedi	15.959	15.111	14.954
Imposte pagate sulla produzione	5.831	5.781	5.751
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	367.941	368.210	365.788
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	14.885	15.017	14.511
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	9.090	8.363
Trasferimenti correnti all'estero	1.982	1.802	1.361
Risorse proprie UE	25.560	25.960	27.750
Interessi passivi altri oneri finanziari	108.908	112.973	114.364
Rimborsi e poste correttive delle entrate	104.492	104.281	104.705
Ammortamenti	0	0	0
Altre uscite correnti	3.340	3.378	3.289
Fondi da ripartire di parte corrente	18.636	11.704	12.813
TOTALE SPESE CORRENTI	791.229	788.655	790.660
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.097	14.483	13.296
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche	40.152	43.437	35.863
Contributi agli investimenti ad imprese	67.284	55.152	30.561
Contributi investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	321	318	43
Contributi agli investimenti a estero	620	574	514

CATEGORIE	2026	2027	2028
Altri trasferimenti in conto capitale	4.211	3.634	3.530
Fondi da ripartire in conto capitale	3.825	3.789	3.083
Acquisizioni di attività finanziarie	2.378	2.247	1.264
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	131.888	123.634	88.154
TOTALE SPESE FINALI	923.117	912.289	878.815

Fonte: Nota di variazioni al bilancio.

Ripartizione delle entrate finali per categorie economiche – dati di competenza

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE	2026	2027	2028
Imposte sul patrimonio e sul reddito	374.312	380.802	388.279
Tasse e imposte sugli affari	246.938	252.940	259.015
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.334	36.324	36.717
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.034	12.288	12.623
Tasse e imposte su attività di giuoco	6.489	6.704	6.833
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	675.107	689.058	703.467
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.300	3.500	3.600
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrim.	1.758	1.757	1.757
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.862	1.148	1.148
Entrate di tipo finanziario	11.599	12.935	12.957
Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti	17.911	17.911	17.935
Entrate da contributi versati allo Stato	9.242	8.935	8.931
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.375	10.466	10.458
Partite che si compensano nella spesa	616	616	616
Altre entrate extra-tributarie	27.690	26.349	25.219
TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	85.353	83.617	82.620
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.	252	253	251
ENTRATE FINALI	760.712	772.928	786.338

Fonte: Nota di variazioni al bilancio.

DISPOSIZIONI DIVERSE**Articolo 20**
(Disposizioni diverse)

■ L'articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale.

In particolare, il **Ministro dell'economia e delle finanze** viene autorizzato per l'anno finanziario 2026:

- ad **istituire nuovi capitoli**, nell'ambito dei programmi interessati, in relazione all'accertamento dei **residui** di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli, con decreti da comunicare alla Corte dei conti (**comma 1**);
- a **trasferire**, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su **altri programmi** degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea (**comma 2**);
- ad effettuare le **variazioni compensative** di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie in relazione a provvedimenti di **riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche** (**comma 3**);
- ad effettuare le **variazioni di bilancio** connesse con **l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro** del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (**comma 4**).
- ad effettuare le **variazioni di bilancio** necessarie per l'utilizzo dei fondi destinati **all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia** nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale. Per tali fondi, è **autorizzata la conservazione in bilancio** delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, nel conto dei residui (**comma 5**).



Il **comma 13** stabilisce che le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli **interventi** già di competenza della **soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico**, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

I **restanti commi dell'articolo 153** recano disposizioni che **autorizzano variazioni compensative** di bilancio **tra capitoli** ad opera del **Ministro dell'economia** e delle finanze o del **Ragioniere generale dello Stato**, con propri decreti, relativamente a specifiche poste di bilancio ovvero a riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio.

Tali variazioni sono autorizzate solo **per l'anno finanziario 2026**.

In particolare, sono autorizzate, per l'anno finanziario 2026, con **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**:

- **variazioni compensative** di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «**cedolino unico**» (**comma 6**);
- **variazioni di bilancio** occorrenti per l'applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di **federalismo fiscale** (**comma 9**);
- **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle **spese per interessi passivi e per**

rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di **mutui** il cui onere di **ammortamento** è posto a **carico dello Stato (comma 11)**;

- **variazioni di bilancio**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per **l'acquisto di beni e servizi (comma 14)**;
- **ripartizione** tra le amministrazioni interessate delle risorse iscritte nel fondo per corrispondere alle **eccezionali** indifferibili **esigenze di servizio** (istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 385 del 1978, cap. 3026/MEF), sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito DPCM. È autorizzata l'erogazione dei relativi **compensi** nelle more del perfezionamento dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 15**);
- **variazioni compensative**, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di **sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato (comma 16)**;
- **ripartizione**, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno in relazione al pagamento delle **competenze accessorie** del personale delle **Forze di polizia** e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa **antimafia**. È autorizzata l'erogazione dei compensi - nei limiti stabiliti per l'anno 2025 - nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (**comma 17**);
- **variazioni compensative**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le **spese per la manutenzione dei beni acquistati** nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di **polizia giudiziaria** scritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 19**);
- **variazioni compensative**, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativi all'attuazione del programma di interventi per il **miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione**, e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 20**);
- **riassegnazione**, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, delle risorse del capitolo «**Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**». È prevista la **conservazione in bilancio** delle risorse del Fondo non utilizzate nel corso dell'esercizio, per l'utilizzo nell'esercizio successivo (**comma 22**);
- **variazioni compensative** tra le **spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali** e le **spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate** dal Ministero dell'economia e

delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nello stato di previsione del MEF (**comma 24**);

- le occorrenti **variazioni di bilancio** negli stati di previsione dell'entrata e della spesa **in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno**. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (**comma 27**);
- **variazioni compensative tra stati di previsione**, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di **rimborso** in virtù di **apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni**, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 28**).

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 2026, con **decreti del Ragioniere generale dello Stato**:

- **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle **somme rimborsate dalla Commissione europea** per spese sostenute dalle amministrazioni medesime, affluite al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), e versate all'entrata del bilancio dello Stato (**comma 7**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle **somme versate all'entrata** del bilancio dalle istituzioni dell'Unione europea per il **rimborso delle spese di missione** presso gli organismi dell'UE (**comma 8**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle **spese di gestione degli asili nido**, nonché a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al **benessere del personale** (**comma 10**);
- **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella **gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa**, delle somme residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico (**comma 12**);
- **riassegnazione** allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del **personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni** (**comma 18**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all'entrata del bilancio dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle **spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** nelle PA (**comma 21**);
- **riassegnazione** agli appositi capitoli di spesa delle somme affluite all'entrata del bilancio per effetto di **donazioni effettuate da soggetti privati in favore**

di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate (**comma 23**);

- **riassegnazione** ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei **programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale**, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 25**);
- **riassegnazione**, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione, delle somme versate all'entrata del bilancio riguardanti le **risorse** destinate per ciascun **appalto di lavori, servizi o forniture** da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (**comma 26**).

Articolo 21 ***(Entrata in vigore)***

L'articolo 21 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il **1° gennaio 2026**, ove non diversamente previsto.

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è stabilita, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

- comma 197 (misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento);
- comma 336 (assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari);
- comma 372 (quote premiali del SSN);
- comma 398 (finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù);
- comma 460 (misure in materia di credito di imposta "ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura");
- comma 571 (proroga del comando, distacco e fuori ruolo del personale del Commissario sisma 2016).